

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 20 gennaio 2015

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1^a Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- 2^a Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- 3^a Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
- 4^a Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- 5^a Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero della giustizia

DECRETO 18 novembre 2014, n. 201.

Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. (15G00010) . Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2014.

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, insieme con il relativo elenco recante gli oneri informativi. (15A00329) Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2014.

Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri informativi. (15A00330) Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2014.

Disciplina dei compiti e delle attività del Dipartimento per le politiche di coesione. (15A00297) Pag. 19



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2014.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri che prevede l'introduzione dell'articolo 24-bis, concernente il Dipartimento per le politiche di coesione. (15A00298). Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2014.

Trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed all'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. (15A00299). Pag. 22

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 29 dicembre 2014.

Modalità di fissazione delle date di esame per il conseguimento dell'attestato di abilitazione all'esercizio di scorta tecnica ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità. (15A00332). Pag. 31

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 5 dicembre 2014.

Incremento della dotazione del Fondo destinato agli inquinanti morosi incolpevoli. (15A00277) Pag. 32

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 16 dicembre 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale - CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merceologico, in Albenga, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (15A00187) Pag. 34

DECRETO 16 dicembre 2014.

Autorizzazione al laboratorio Agribioscience S.n.c. di Giovanna Fioroni e Di Bianco Pietro, in Ponte San Giovanni - Perugia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (15A00188) Pag. 35

DECRETO 29 dicembre 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Grosseto. (15A00335) Pag. 36

DECRETO 29 dicembre 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Cuneo e Torino. (15A00336) Pag. 37

DECRETO 29 dicembre 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ferrara. (15A00337) Pag. 38

DECRETO 29 dicembre 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Forlì-Cesena. (15A00338) Pag. 39

DECRETO 29 dicembre 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Mantova e Pavia. (15A00339) Pag. 39

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 3 dicembre 2014.

Modifiche al decreto 19 aprile 2013, recante: «Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti». (15A00278) Pag. 40

DECRETO 4 dicembre 2014.


Adeguamento del decreto 20 giugno 2013 alle disposizioni in materia di aiuti di Stato a favore dei progetti di ricerca e sviluppo contenute nel regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014. (15A00291) Pag. 44

DECRETO 15 dicembre 2014.

Scioglimento della «Area lavoro società cooperativa», in Anzio e nomina del commissario liquidatore. (15A00281) Pag. 46

DECRETO 15 dicembre 2014.

Scioglimento della «Demis società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Novara e nomina del commissario liquidatore. (15A00282) Pag. 47



DECRETO 15 dicembre 2014.

Scioglimento della «Nuova edil service soc. coop.», in Marcallo con Casone e nomina del commissario liquidatore. (15A00283). *Pag.* 48

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Daivonex». (15A00237) *Pag.* 49

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oralair». (15A00238). *Pag.* 49

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemcintabina Actavis». (15A00239). *Pag.* 49

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rispedal». (15A00240). *Pag.* 50

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valpresion». (15A00241). *Pag.* 50

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sevelamer Mylan Pharma». (15A00301). *Pag.* 50

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Addamel N». (15A00302). *Pag.* 52

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lattulosio Fresenius». (15A00303). *Pag.* 52

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluarix». (15A00304). *Pag.* 53

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Immunoglobuline Anti-Linfociti T umani Fresenius». (15A00305). *Pag.* 53

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bettamousse». (15A00306). *Pag.* 54

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Brenta-Bacchiglione

Aggiornamento della perimetrazione relativa alla pericolosità geologica nel Comune di Torrelviciano (15A00331). *Pag.* 54

Cassa depositi e prestiti s.p.a.

Avviso relativo all'emissione di nuove serie di buoni fruttiferi postali (15A00379). *Pag.* 54

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Limitazione delle funzioni del titolare della Agenzia consolare onoraria in Bristol (Regno Unito) (15A00279). *Pag.* 55

Limitazione delle funzioni del titolare della Agenzia consolare onoraria in Siros (Grecia) (15A00280). *Pag.* 56

Rilascio di exequatur (15A00284). *Pag.* 56

Rilascio di exequatur (15A00285). *Pag.* 56

Ministero dell'economia e delle finanze

Determinazione del rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali, emessi nel 2014. (15A00334). *Pag.* 57

Ministero dell'interno

Modifica della circoscrizione territoriale e della denominazione della Diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo, in Sora, e della circoscrizione territoriale della Diocesi «Abbazia territoriale di Montecassino», in Cassino, loc. Abbazia di Montecassino. (15A00286) *Pag.* 57

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Casa di Procura «Servidoras», in Roma. (15A00287) *Pag.* 57

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Casa di Procura della Chiesa Siro - Malabarese in Italia, in Roma. (15A00288) *Pag.* 57

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Parrocchia di «San Nazario», in Trieste. (15A00289). *Pag.* 57



Accertamento del fine prevalente di culto dell'Arciconfraternita della SS. Trinità e del preziosissimo sangue di Cristo sotto l'invocazione di Santa Lucia, in Cagliari. (15A00292). Pag. 57

Soppressione della Parrocchia di San Bartolomeo Ap. in Vessa, in Bagno di Romagna. (15A00293). Pag. 57

Soppressione della Parrocchia di S. Silvestro, in Bagno di Romagna. (15A00294). Pag. 57

Soppressione della Parrocchia di SS. Salvatore in Crocesanta, in Bagno di Romagna. (15A00295). Pag. 57

Soppressione della Parrocchia di S. Tomaso ai Monti, in Cesena. (15A00296). Pag. 57

Ministero della salute

Rettifica del comunicato relativo alla revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Lysorm Antiacari» (15A00333). Pag. 58

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali


Pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione «Culurgionis d'Ogliastra» per la quale si richiede alla Commissione Europea la registrazione come IGP. (15A00189). Pag. 58

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 4

Corte dei conti

DECRETO 29 dicembre 2014.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. (15A00167)



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 novembre 2014, n. 201.

Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto l'articolo 3, comma 2, del Testo Unico n. 81 del 2008, ove si prevede che, nei riguardi delle strutture giudiziarie e penitenziarie, le norme in esso contenute sono applicate tenuto conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto l'articolo 13, comma 3, del Testo Unico n. 81 del 2008, concernente le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori come già attribuite all'Amministrazione della giustizia ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1996, come modificato dal decreto ministeriale 5 agosto 1998, con il quale sono stati individuati i soggetti destinatari degli obblighi attribuiti al datore di lavoro dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, negli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia e disciplinati gli organi di vigilanza;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1997, n. 338, concernente la individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziarie connesse ai servizi in esse espletati;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2000, recante «La istituzione dell'Ufficio per la vigilanza sulla sicurezza per l'Amministrazione della giustizia presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (V.I.S.A.G.)»;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 2002, concernente la individuazione dei datori di lavoro, in ragione della nuova organizzazione del Ministero della giustizia;

Considerata la necessità di garantire l'attuazione e il rispetto della legislazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della Amministrazione della giustizia, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle strutture giudiziarie e penitenziarie;

Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile 2014;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 15 maggio 2014;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi in conformità all'articolo 3, comma 3, del Testo Unico n. 81 del 2008;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri avvenuta con nota del 23 settembre 2014;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri avvenuta con nota del 10 novembre 2014;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.


Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento costituiscono attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per disciplinare l'organizzazione e le attività dirette ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del personale operante negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione della giustizia, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai servizi istituzionali espletati e alle specifiche peculiarità organizzative e strutturali delle strutture giudiziarie e penitenziarie.

Art. 2.

Modalità di applicazione

1. Le misure strutturali e organizzative per garantire il fine istituzionale dell'ordine e della sicurezza nell'ambito dell'attività giudiziaria e penitenziaria sono applicate con modalità in ogni caso compatibili con la normativa di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.



2. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al Testo Unico n. 81 del 2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti per:

a) la vigilanza e la gestione della convivenza della popolazione detenuta e degli internati sottoposti a misura di sicurezza;

b) garantire l'ordinato esercizio della funzione giurisdizionale;

c) la tutela dell'incolumità del personale e degli utenti contro pericoli di attentati, aggressioni e sabotaggi;

d) evitare il rischio di evasioni ovvero l'acquisizione di posizioni di preminenza dei detenuti;

e) prevenire atti di autolesionismo o suicidio.

3. Le esigenze connesse alle attività istituzionali ovvero alle peculiarità organizzative dell'Amministrazione della giustizia, di cui all'articolo 3, comma 2, del Testo Unico n. 81 del 2008 sono di seguito definite in relazione alle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate ad assicurare:

a) direzione funzionale delle attività;

b) capacità operativa e prontezza d'impiego del personale dipendente;

c) tutela della riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati per la tutela dell'ordine e della sicurezza;

d) particolarità costruttive e d'impiego di equipaggiamenti speciali, armi, materiali di armamento, mezzi operativi, quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonché specifici impianti quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, anche con riferimento al disposto di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) e g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e al disposto di cui all'articolo 74, comma 2, lettera c), del Testo Unico n. 81 del 2008.

4. Il datore di lavoro deve comunque assicurare, nei casi di pericolo antropico o di eventi calamitosi, idonei piani di evacuazione degli ambienti. Relativamente agli ambienti penitenziari, le aree di sicurezza devono essere localizzate all'aperto, all'interno della cinta di protezione perimetrale. Le prove di evacuazione possono essere eseguite anche per aree omogenee e non necessariamente per l'intero edificio, da tutti i lavoratori e nel rispetto delle norme di sicurezza.

5. Nei confronti dei detenuti e degli internati lavoratori non si applicano le disposizioni degli articoli 47 e 50 del Testo Unico n. 81 del 2008 concernenti le modalità di designazione e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.

6. Negli immobili e nelle aeree di pertinenza delle strutture dell'Amministrazione sono presenti le peculiarità organizzative e funzionali preordinate a realizzare:

a) nelle sedi di uffici giudiziari, il livello di protezione e tutela del personale operante, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, nonché degli impianti e delle apparecchiature contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi;

b) negli edifici penitenziari e nei luoghi diversi in cui sono ristrette persone che devono scontare una pena detentiva o una misura di sicurezza ovvero sono sottoposte a misura cautelare privativa della libertà personale, nonché negli Istituti per i minorenni e nei Centri di prima accoglienza, la prevenzione della fuga o di aggressioni, anche al fine della liberazione di persone detenute o internate, nonché la prevenzione di azioni di autolesionismo o di autosoppressione per mantenere l'ordine e la disciplina.

7. L'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro non determina, in relazione alle esigenze di cui al comma 1, la rimozione o riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi al pubblico e dei sistemi di difesa ritenuti necessari. L'Amministrazione deve comunque assicurare idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, e verificare preventivamente e periodicamente l'innocuità dei sistemi di controllo.

Art. 3.

Servizio di prevenzione e protezione

1. Nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia il servizio di prevenzione e protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del Testo Unico n. 81 del 2008 è espletato da personale dell'Amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del Testo Unico n. 81 del 2008.

2. Nelle strutture ove insistono più uffici dell'Amministrazione, ferme restando le responsabilità del datore di lavoro per la propria area e del dirigente individuato quale datore di lavoro per le aree, impianti e servizi comuni, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione al quale concorre personale di tutte le strutture incaricato di operare a favore dei singoli datori di lavoro.

Art. 4.

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

1. Negli uffici dell'Amministrazione aventi autonomia gestionale operano i rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria nonché i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale dell'Amministrazione. Il rappresentante è unico per tutti presso le sedi degli uffici con autonomia gestionale collocati presso infrastrutture comuni.



2. I rappresentanti per la sicurezza di cui al comma 1 sono eletti o designati secondo le disposizioni di cui dagli articoli 47 e seguenti del Testo Unico n. 81 del 2008, e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e l'ARAN.

3. Ai fini della definizione del numero, delle modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle funzioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

4. In considerazione delle peculiarità organizzative istituzionali dell'Amministrazione della giustizia, i rappresentanti per la sicurezza di cui al comma 1, qualora ritengano inadeguate le misure di prevenzione adottate, possono formulare osservazioni al Servizio di vigilanza di cui all'articolo 7.

Art. 5.

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

1. Ai fini della riservatezza delle informazioni di cui è vietata la divulgazione nell'interesse della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero per evitare pregiudizio ai compiti istituzionali dell'Amministrazione, si applicano i seguenti criteri:

a) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle attività svolte dall'Amministrazione con quelle svolte dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture è elaborato, contestualmente all'inizio delle attività dell'appalto e previa verifica delle effettive interferenze, dal datore di lavoro committente;

b) nella predisposizione delle gare di appalto di servizi, lavori, opere o forniture nell'ambito dell'Amministrazione, i dati relativi alla prevenzione rischi da interferenze fra le attività della stessa e quelle delle imprese appaltatrici sono indicati omettendo le specifiche informazioni connesse all'attività istituzionale di cui è vietata o ritenuta inopportuna la divulgazione.

2. Il documento di cui al comma 1, sottoscritto dai datori di lavoro committente ed appaltatore, qualora contenga informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione:

a) non è allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma è custodito con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dell'appalto, concordato con il datore di lavoro appaltatore, e ne è data menzione nel contratto stesso. Le misure di prevenzione occorrenti a seguito della valutazione dei rischi da interferenze sono immediatamente attuate dai datori di lavoro committente ed appaltatore e comunque portate a conoscenza dei lavoratori interessati;

b) può essere visionato, senza estrazione di copia, oltre che dal personale dell'Amministrazione a ciò autorizzato, ivi compresi i rappresentanti per la sicurezza, esclusivamente dal datore di lavoro appaltatore, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di quest'ultimo. In ogni caso, il predetto personale ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni concernenti i luoghi e le attività dell'Amministrazione di cui venga comunque a conoscenza in relazione a quanto precede.

3. Nei confronti del personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal Testo Unico n. 81 del 2008 sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese.

Art. 6.

Sorveglianza sanitaria

1. Nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'articolo 38 del Testo Unico n. 81 del 2008.

2. L'attività del medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).


3. Quando ai fini della sorveglianza sanitaria siano richiesti dal medico competente accertamenti clinici e strumentali che non è possibile effettuare con personale e mezzi dell'Amministrazione, gli accertamenti vengono eseguiti, anche mediante convenzioni con enti esterni i cui oneri sono a carico del datore di lavoro.

Art. 7.

Servizi di vigilanza

1. Con riguardo alle modalità di impiego del personale che opera nelle strutture in cui hanno sede uffici del Ministero della giustizia con le peculiari esigenze organizzative e funzionali di cui all'articolo 2, comma 6, lett. a) e b), le funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute sono attribuite in via esclusiva al servizio istituito con riferimento alle strutture penitenziarie.

2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva nelle altre strutture in cui hanno sede uffici del Ministero della giustizia, operano gli organi aventi competenza ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico n. 81 del 2008 ed il servizio di vigilanza di cui al comma 1 del presente articolo interviene previo coordinamento con detti organi.



Art. 8.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Il regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 29 agosto 1997, n. 338, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 2014

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*

POLETTI

Il Ministro della salute

LORENZIN

*Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione*

MADIA

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2015

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg. n. -
Prev. n. 73

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia):

«Art. 1. (Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).

— 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;

b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come già indicati nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa in materia ambientale;

c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:

1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;

2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i principi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;


d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese; previsione di forme di unificazione documentale;

e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisorie e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;

f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:

1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;

2) determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;



3) previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale;

4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate;

5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;

6) previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali;

g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;

h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonché ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita e di norma paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 117 della Costituzione, della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento;

l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;

n) definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi;

o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne;

p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione attraverso:

1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;

2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;

3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria;

q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;

r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici;

s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:

1) migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica;

2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;


t) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia;

u) rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

v) introduzione dello strumento dell'interpello previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, relativamente a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta.

3. I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.

4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera s) del comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del comma 2, nonché gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.



5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

7. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera p), è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008.»

— Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 3 e il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

«Art. 3. (Campo di applicazione). — 1. (Omissis).

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.

3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

Dal comma 3-bis. al comma 13-ter. (Omissis).»

«Art. 13. (Vigilanza). — 1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'articolo 7:

a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.



4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.

5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.

6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

7. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.»

— Il decreto ministeriale 18 novembre 1996 (Applicazione del decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626. (Individuazione del datore di lavoro e Vigilanza)), è pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 8 del 31 gennaio 1997.

— Il decreto ministeriale 29 agosto 1997, n. 338 (Regolamento recante individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) abrogato dal presente regolamento, è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 1997, n. 234.

— Il decreto ministeriale 5 agosto 1998 (Modifica al Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 18 novembre 1996 concernente l'individuazione del datore di lavoro e la vigilanza in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro), è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia n. 19 del 15/10/1998.

— Il decreto ministeriale 29 agosto 1997, n. 338 (Regolamento recante individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1997, n. 234.

— Il decreto ministeriale 12 febbraio 2002 (Individuazione del datore di lavoro e vigilanza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro), è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia 15 luglio 2002, n. 13.

— Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17. (Regolamenti). — 1. - 2. (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. 4-bis. 4-ter. (Omissis).»

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 47, 50 e 74 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

«Art. 47. (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). —

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;

b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»

«Art. 50. (Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). — 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;


i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.



2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.».

«Art. 74. (Definizioni). — 1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. Non costituiscono DPI:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori):

«Art. 1. (Campo d'applicazione). — 1. (Omissis).

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo:

a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria;

b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;

c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività;

d) le armi, incluse le armi da fuoco;

e) i seguenti mezzi di trasporto:

1) trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 novembre 2004, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, di recepimento della direttiva n. 2003/37/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;

2) veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della legge 27 dicembre 1973, n. 942, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva 70/156/CEE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;

3) veicoli oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 31 gennaio 2003, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;

4) veicoli a motore esclusivamente da competizione;

5) mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli.

f) le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità;

g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine;

h) le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori;

i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;

l) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;

m) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, oggetto della direttiva 2006/95/CE in materia di bassa tensione:

1) elettrodomestici destinati a uso domestico;

2) apparecchiature audio e video;

3) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione;

4) macchine ordinarie da ufficio;

5) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione;

6) motori elettrici;

n) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:

1) apparecchiature di collegamento e di comando;

2) trasformatori.

3. (Omissis).».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:


«Art. 31. (Servizio di prevenzione e protezione). — 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.



6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.»

«Art. 32. (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni). — 1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.


8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile;

b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.»



Note all'art. 4:

— Per l'articolo 47 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, vedi note all'articolo 2.

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate):

«Art. 3. (*Forze di polizia ad ordinamento civile*). — 1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), per il personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile sono oggetto di contrattazione:

- a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio;
- b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
- d) i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
- e) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
- f) il congedo ordinario ed il congedo straordinario;
- g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
- h) i permessi brevi per esigenze personali;
- i) le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali;
- l) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
- m) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
- n) i criteri istitutivi degli organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per la gestione degli enti di assistenza del personale;
- o) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

2. Le procedure di contrattazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), disciplinano le materie di cui al comma 1, le relazioni sindacali nonché la durata dei contratti collettivi nazionali di amministrazione, la struttura contrattuale ed i rapporti tra i diversi livelli. Ciascuna amministrazione attiva, mediante accordi, autonomi livelli di contrattazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie previste al comma 1 e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. Essa può avere ambito territoriale. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata accordi in contrasto con i vincoli risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo derivante dalle predette procedure di contrattazione o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Gli accordi decentrati sottoscritti, corredati da un'apposita relazione tecnico-finanziaria, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria.

3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.

4. Nell'ambito territoriale la titolarità all'esercizio delle relazioni sindacali è riconosciuta sulla base della rappresentatività, individuata tenendo anche conto del dato elettorale secondo i criteri dettati nell'ap-

posito accordo per la definizione delle modalità di espressione del dato elettorale e delle relative forme di rappresentanza. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del predetto accordo continuano ad avere vigenza le previsioni dettate sulla materia della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.»

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

«Art. 38. (*Titoli e requisiti del medico competente*). — 1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;

d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.»


Note all'art. 7:

— Per l'articolo 13 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, vedi note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per il decreto ministeriale 29 agosto 1997, n. 338, vedi nelle note alle premesse.

15G00010



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2014.

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, insieme con il relativo elenco recante gli oneri informativi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 114 della Costituzione, che prevede che la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato e che i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico degli enti locali», che prevede forme associative tra enti locali per la gestione e l'esercizio associato di funzioni e servizi;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'art. 33, il quale al comma 1 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza;

Visto l'art. 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto l'art. 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale individua i soggetti aggregatori tra i possibili modelli di acquisizione di beni, servizi e lavori di cui devono avvalersi i comuni non capoluogo di provincia secondo i termini di applicazione indicati dall'art. 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visti gli articoli 37 e 38 della Direttiva 24/2014/UE del Parlamento europeo del Consiglio del 26 febbraio 2014, relativi alle attività di centralizzazione delle committenze e alle centrali di committenza, nonché agli appalti congiunti e occasionali;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», che stabilisce che le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta e che, dal 1° gennaio 2015, le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le funzioni;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 44 lettera c), della citata legge n. 56 del 2014, che prevede che le città metropolitane sono dotate di funzioni loro proprie tra cui la possibilità di esercitare, di intesa con i comuni interessati, le funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di stazione appaltante;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 51 e seguenti, della medesima legge n. 56 del 2014 che, in attesa della riforma del titolo V della Costituzione e delle relative norme di attuazione, disciplina l'organizzazione e le funzioni delle province;


Visto, altresì, il comma 88 dell'art. 1, della citata legge n. 56 del 2014, per il quale la provincia può, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 9, comma 2, primo periodo del citato decreto-legge n. 66 del 2014, il quale prevede che i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del medesimo art. 9 del predetto decreto-legge n. 66 del 2014, che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, richiedono all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori;

Visto, altresì, il secondo periodo del medesimo art. 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti per l'iscrizione al predetto elenco dei soggetti aggregatori, tra i quali il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda;

Visto il comma 3 dell'art. 9, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Mi-



nistro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9 del medesimo art. 9, dello stesso decreto-legge sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole [...], ricorrono a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto l'art. 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, il quale stabilisce che le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1 del medesimo art. 9 e che in ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che sopprime l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, trasferendone i compiti e le funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), che è rinominata Autorità nazionale anticorruzione;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla definizione dei requisiti necessari per l'iscrizione al predetto elenco dei soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del citato art. 9 del richiamato decreto-legge n. 66 del 2014 secondo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 del medesimo art. 9;

Considerata la disponibilità dei dati informativi concernenti i contratti pubblici ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso l'interrogazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

Sentita l'Autorità nazionale anticorruzione di cui al citato art. 19 del predetto decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 16 ottobre 2014;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto in attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, definisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori di seguito denominato «elenco», di cui all'art. 9, comma 1 del medesimo decreto-legge, dei sog-

getti diversi da Consip S.p.A. e da una centrale di committenza per ciascuna regione qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'acquisizione dei beni e servizi.

2. Resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014.

3. Resta fermo, altresì, quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 2.

Requisiti per la richiesta di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori

1. Richiedono l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, se in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, i seguenti soggetti o i soggetti da loro costituiti che svolgano attività di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con carattere di stabilità, mediante un'organizzazione dedicata allo svolgimento dell'attività di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti locali:

a) città metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e le province;


b) associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Ai fini dell'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, devono nei tre anni solari precedenti la richiesta, avere pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 200.000.000 euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno. In sede di prima attuazione del presente decreto, rileva ai fini del possesso del requisito il triennio 2011-2012-2013.

3. Ai fini del possesso del requisito relativo al valore delle procedure di cui al comma 2, si tiene conto anche delle procedure avviate:

a) per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), dagli enti locali rientranti nell'area territoriale della città metropolitana e delle province;

b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), dai singoli enti locali facenti parte dell'associazione, unione, consorzio o accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività.



Art. 3.

Procedimento di richiesta di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori

1. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce, con propria determinazione, le modalità operative per la presentazione delle richieste di iscrizione all'elenco.

2. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della determinazione di cui al comma 1, inviano all'ANAC la richiesta di iscrizione all'elenco. Per i soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a) la richiesta di iscrizione all'elenco è inviata, nel caso in cui la stessa città metropolitana non sia ancora subentrata alla provincia corrispondente, dalla provincia medesima.

Art. 4.

Selezione delle richieste di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori

1. Scaduto il termine per la presentazione delle richieste di cui al comma 2 dell'art. 3, ovvero di cui al comma 1 dell'art. 5, l'ANAC procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, attraverso l'interrogazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

2. L'Autorità procede, sentita la Conferenza Unificata, all'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori richiedenti secondo un ordine decrescente basato sul più alto valore complessivo delle procedure avviate ai sensi dell'art. 2, fino al raggiungimento del numero massimo complessivo dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, comprensivo dei soggetti facenti parte dell'elenco ai sensi dell'art. 9, comma 1, del medesimo decreto.

Art. 5.

Aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori

1. L'ANAC entro il 30 settembre 2017 e, successivamente, ogni tre anni, procede all'aggiornamento dell'elenco. A tal fine, i soggetti aggregatori già iscritti — con esclusione di Consip e dei soggetti aggregatori individuati dalle regioni di riferimento per i quali la stessa regione provvede a comunicare contestualmente eventuali modifiche — che intendano mantenere l'iscrizione all'elenco, ovvero i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e non iscritti all'elenco, inviano, secondo le modalità operative di cui all'art. 3, comma 1, la relativa richiesta all'ANAC che procede all'aggiornamento con le modalità di cui all'art. 4.

2. Ai fini dell'aggiornamento triennale dell'elenco, l'ANAC anche su proposta motivata del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, può formulare proposte di modifica dei requisiti di cui all'art. 2.

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2014

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
DELRIO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOVAN

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2014
Ufficio di controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri,
Reg.ne - Prev. n. 3339

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI
E/O ELIMINATI
(Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
14 novembre 2012, n. 252)

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere: Iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori.


Riferimento normativo interno (articolo e comma) (1): art. 9, comma 2, secondo periodo, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
[]	X	[]	[]

Cosa cambia per il cittadino/impresa: Al fine dell'acquisizione di beni e servizi, le cui categorie e soglie vengono individuate con apposito decreto, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori iscritti nell'elenco dei soggetti aggregatori, in quanto forniti dei requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, art. 2. Possono ricorrere ai soggetti aggregatori di cui al medesimo elenco anche i comuni non capoluogo di provincia così come previsto al comma 3-bis, art. 33 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

(1) Da inserire solo in caso di atti complessi.

15A00329



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2014.

Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri informativi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'art. 33, il quale al comma 1 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza;

Visto i commi 455 e 456 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base ai quali — ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi — le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

Visto il comma 457 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale le centrali regionali e la Consip S.p.A. costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi;

Visto l'art. 33-ter della legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze 24 febbraio 2000 con il quale lo stesso stabilisce di avvalersi di Consip per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché il decreto del Presidente del Consiglio 27 febbraio 2013, n. 67, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» che attribuisce al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, la cura dei rapporti amministrativi con Consip in materia di Programma di razionalizzazione degli acquisti, il coordinamento dell'attività relativa all'attuazione del progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni e le relative funzioni di indirizzo e controllo strategico;

Visto il comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;


Visto, altresì, il comma 2, secondo periodo del medesimo art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda;

Visto il comma 3 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9 del medesimo art. 9, dello stesso decreto legge sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole [...], ricorrono a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto, inoltre, il comma 2, terzo periodo, del medesimo art. 9 dello stesso decreto-legge n. 66 del 2014, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di detto decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative;

Visto il comma 5 del medesimo art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 in base al quale ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1 del medesimo art. 9. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35;

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, i quali prevedono la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il trasferimento dei compiti



e delle funzioni dalla stessa svolti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, che definisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

Considerato che, nel rispetto dei diversi modelli di aggregazione degli acquisti di beni e servizi adottati dai soggetti aggregatori, si ritiene di sviluppare programmi di razionalizzazione della spesa che rispondano alle rispettive esigenze e priorità, prevedendo un coordinamento tra i diversi soggetti e un'attività di armonizzazione dei rispettivi programmi, con l'obiettivo di massimizzare i risultati conseguibili, in termini di risparmi di spesa e minor aggravio amministrativo per i singoli enti, nonché di facilitare la condivisione e la valorizzazione delle esperienze e la replicabilità dei modelli di eccellenza;

Considerato che il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori è tenuto ad effettuare con cadenza annuale un'analisi della spesa al fine di determinare le categorie di beni e servizi, nonché le relative soglie utili all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio di cui all'art. 3, comma 9, del citato decreto-legge n. 66 del 2014;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 16 ottobre 2014;

Decreta:

Art. 1.

*Istituzione del Tavolo tecnico
dei soggetti aggregatori*

1. In attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per assicurare l'efficace realizzazione dell'attività di razionalizzazione della spesa per beni e servizi, è istituito il «Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori», di seguito denominato «Tavolo tecnico» coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con il presente decreto ne sono definiti compiti, attività e modalità operative.

2. Il Tavolo, è composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (di seguito denominato *DAG*), da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un membro in rappresentanza di ciascun soggetto aggregatore iscritto nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Al Tavolo presenziano un rappresentante della Conferenza delle regioni, un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI. Al Tavolo partecipa, inoltre, un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con funzioni di uditore.

3. Le riunioni del Tavolo si intendono validamente costituite qualora sia presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni del Tavolo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 2.

*Attività del Tavolo tecnico
dei soggetti aggregatori*

1. Il Tavolo tecnico nell'ambito delle attività di razionalizzazione della spesa per beni e servizi delle pubbliche amministrazioni svolge attività nei seguenti ambiti:

a) raccolta dei dati relativi alla previsione dei fabbisogni di acquisto di beni e di servizi delle amministrazioni;

b) pianificazione integrata e coordinata, nonché armonizzazione dei piani delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori, nel rispetto dei diversi modelli di centralizzazione degli acquisti adottati comprensivo della individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali, si svolgono le relative procedure di acquisto aggregato ai sensi del comma 3, dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014;

c) condivisione di metodologie e linguaggi comuni a supporto delle attività di centralizzazione ed aggregazione;

d) monitoraggio delle attività e dei risultati dell'aggregazione e centralizzazione degli acquisti, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma 3 del citato decreto-legge n. 66 del 2014;

e) supporto tecnico ai programmi di razionalizzazione della spesa per beni e servizi dei soggetti aggregatori, promozione e rafforzamento dei rapporti di collaborazione, diffusione buone pratiche;

f) promozioni di azioni volte all'utilizzo delle piattaforme informatiche di acquisto da parte dei soggetti aggregatori;

g) collaborazione con i soggetti istituzionali competenti in tema di acquisti pubblici.

Art. 3.

*Articolazione del Tavolo tecnico
dei soggetti aggregatori*

1. Nell'ambito del Tavolo tecnico è istituito un comitato guida (di seguito denominato comitato) composto da un membro in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze - *DAG*, con funzioni di presidente, da un membro in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un membro in rappresentanza di Consip S.p.A., da un membro in rappresentanza dei restanti soggetti aggregatori di cui al comma 1 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, e da un membro in rappresentanza dei soggetti aggregatori di cui al comma 2 del medesimo art. 9. Per ogni componente è previsto un membro supplente.

2. I membri del comitato in rappresentanza dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ad eccezione del membro in rappresentanza di Consip S.p.A., vengono eletti a maggioranza nella prima riunione del Tavolo tecnico di ciascun anno, rispettivamente dai soggetti aggregatori di cui ai commi 1, con esclusione di Consip, e dai soggetti aggregatori di cui al comma 2 del decreto-legge citato n. 66 del 2014.



3. I membri del comitato di cui al comma 2, con esclusione di Consip S.p.A., dovranno avvicinarsi con cadenza annuale, al fine di garantire pari condizioni di partecipazione a tutti i soggetti aggregatori appartenenti al Tavolo tecnico.

4. Al fine di supportare il comitato nell'esercizio delle sue funzioni, sarà istituita una segreteria tecnica. La segreteria tecnica è composta da 10 figure professionali individuate nelle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze tramite procedure di selezione interna e nella struttura di Consip S.p.A. senza oneri aggiuntivi per le strutture di appartenenza e senza compensi o rimborsi spese di alcun genere a carico del Tavolo tecnico.

5. Al fine di svolgere attività di supporto tecnico potranno essere attivati, nell'ambito del Tavolo tecnico, dei gruppi di lavoro su specifiche tematiche.

6. Le riunioni del Tavolo tecnico potranno avvenire anche attraverso modalità audio o audio-video conferenza. Ai componenti del Tavolo tecnico, del comitato, della segreteria tecnica e dei gruppi di lavoro non spettano, per la partecipazione alle riunioni del Tavolo tecnico medesimo e per l'espletamento delle attività da esse derivanti, gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese di alcun genere. Tutte le attività assolte dai diversi soggetti partecipanti o anche solo coinvolti nell'esecuzione delle funzioni e dei compiti del Tavolo tecnico sono da questi svolte in forma totalmente gratuita.

Art. 4.

Compiti delle articolazioni del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

1. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze coordina il Tavolo tecnico, indica i principi generali di pianificazione ed armonizzazione delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori, convoca le riunioni del comitato e del Tavolo tecnico, queste ultime con periodicità almeno bimestrale e comunque quando, per il tramite del comitato, ne faccia richiesta un partecipante.

2. Il comitato, tenuto conto delle indicazioni eventualmente ricevute da parte del tavolo tecnico, individua l'indirizzo di gestione delle attività, attiva i gruppi di lavoro di cui al successivo comma 5, e pone in essere ogni azione necessaria ad assicurare la regolare attuazione di quanto previsto dal presente decreto.

3. Per la valida costituzione del comitato, è necessaria la presenza di tutti i componenti. Le decisioni del comitato guida sono assunte a maggioranza dei componenti. Nel caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

4. La segreteria tecnica assicura il supporto al comitato guida e, per il tramite di questo, al Tavolo tecnico; essa svolge compiti di segreteria e redige i verbali delle riunioni.

5. I gruppi di lavoro eventualmente attivati dal comitato guida, svolgono i compiti assegnatigli dallo stesso comitato tenuto conto delle diverse attività e competenze.

Art. 5.

Pianificazione e armonizzazione delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori

1. Al fine di avviare le attività di pianificazione e armonizzazione delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori, entro il 30 settembre di ogni anno, il comitato guida individua l'indirizzo di cui all'art. 4, comma 2.

2. Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all'anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico. Tale piano, comprensivo delle procedure di acquisto aggregato di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, dovrà contenere i dati e le informazioni utili a descrivere le attività.


3. Ciascun soggetto aggregatore, contestualmente, trasmette alla segreteria tecnica i dati e le informazioni relative ai fabbisogni di spesa degli enti per i quali svolge la funzione di soggetto aggregatore, individuati sulla base dei dati di spesa rilevata a consuntivo nell'ultimo anno, dei contratti in essere e delle previsioni di spesa per l'anno successivo, redatto, qualora disponibile, coerentemente con il nomenclatore unico dei beni e servizi di cui al successivo art. 6.

4. La raccolta dei dati a supporto delle attività di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 potrà avvenire anche attraverso la consultazione delle banche dati esistenti presso i soggetti competenti.

5. Entro il 30 novembre di ogni anno, il comitato guida presenta al Tavolo tecnico la proposta di Piano integrato delle iniziative di acquisto aggregato (di seguito piano integrato), comprensivo della individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali potranno essere svolte le relative procedure di acquisto aggregato ai sensi del comma 3, dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Tale proposta dovrà contenere il cronoprogramma di tutte le iniziative di acquisto aggregato, i soggetti aggregatori responsabili, i volumi di spesa affrontata, le modalità di espletamento delle iniziative, i risparmi stimati e, relativamente alle procedure di acquisto aggregato di cui al comma 3 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, gli enti aggregati coinvolti.

6. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Tavolo tecnico approva, a maggioranza, il piano integrato comprensivo delle informazioni di cui al precedente comma. Contestualmente il comitato guida predisponde una relazione contenente le analisi ed il relativo piano delle procedure di acquisto aggregato inerenti le categorie di beni e servizi nonché le soglie di cui al comma 3 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 3 dell'art. 9 da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.

7. Il piano integrato potrà essere oggetto di revisione nel corso dell'anno anche in ragione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6.



Art. 6.

Metodologie e nomenclatore unico dei beni e servizi

1. Nell'ambito del Tavolo tecnico sono adottati ed adeguatamente diffusi, metodologie e linguaggi comuni, sviluppati coerentemente con gli standard internazionali già definiti, a supporto dell'attuazione di quanto previsto nel presente decreto anche in riferimento ai dati e alle informazioni relative ai fabbisogni della amministrazioni e al fine di costruire un «nomenclatore unico dei beni e servizi» in termini di codifiche dei beni e servizi acquistati dai soggetti aggregatori, attraverso il quale classificare univocamente la spesa sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto già definito normativamente.

Art. 7.

Monitoraggio delle attività e dei risultati dell'aggregazione e centralizzazione degli acquisti

1. Nell'ambito delle azioni volte ad implementare la razionalizzazione della spesa attraverso la riduzione delle spese per beni e servizi, il Tavolo tecnico realizza forme di monitoraggio sullo stato di realizzazione ed attuazione del piano integrato, al fine di valutarne la relativa efficacia anche attraverso l'utilizzo di un sistema di indicatori sintetici di risultato.

2. Il comitato propone al Tavolo tecnico, che li approva, gli indicatori e i relativi valori obiettivo e definisce le modalità e la tempistica relativa al monitoraggio degli stessi.

3. Con cadenza trimestrale, ciascuno dei soggetti aggregatori predispone e rende visibili sul portale di cui al successivo art. 8, i resoconti delle attività di monitoraggio e controllo inerenti lo stato di attuazione dei piani delle iniziative di acquisto aggregato e i risultati conseguiti da ciascun soggetto aggregatore.

Art. 8.

Portale dei soggetti aggregatori

1. Per facilitare la collaborazione, condivisione e valorizzazione delle competenze e delle esperienze, il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione sul proprio portale «www.acquistinretepa.it» la sezione dedicata al Tavolo tecnico finalizzata alla gestione dei flussi informativi, dei dati provenienti dai soggetti aggregatori e della reportistica contenente anche i risultati del monitoraggio di cui all'art. 7.

2. Ciascun soggetto aggregatore è tenuto ad alimentare, secondo le specifiche tecniche definite nell'ambito del Comitato guida, la sezione di cui al precedente comma 1 con le diverse informazioni afferenti le iniziative di acquisto aggregato realizzate dai vari soggetti, in modo tale da favorire l'analisi dei fabbisogni di spesa, la comparazione dei dati e la replicabilità di modelli di eccellenza.

3. Al fine di favorirne l'accesso e la piena condivisione, sul portale dei soggetti aggregatori saranno pubblicati, oltre all'elenco completo e aggiornato dei soggetti stessi, il documento di piano integrato e l'elenco di tutti i contratti stipulati dai soggetti aggregatori.

Art. 9.

Supporto tecnico ai programmi di razionalizzazione della spesa per beni e servizi dei soggetti aggregatori

1. Al fine di fornire supporto tecnico ai programmi di razionalizzazione della spesa per beni e servizi dei soggetti aggregatori, il Tavolo tecnico svolge attività quali:

a) analisi della spesa non oggetto dei programmi di razionalizzazione dei soggetti aggregatori e potenzialmente affrontabile da tali programmi, anche tramite l'avvio di iniziative pilota;

a) gestione ottimale della domanda, mediante analisi, comparazione e standardizzazione dei fabbisogni, al fine di rendere disponibili ai soggetti aggregatori benchmark e indicatori di appropriatezza dei consumi;

b) promozione di percorsi formativi finalizzati, tra l'altro al potenziamento delle competenze dei buyer pubblici.

Art. 10.

Revisione dei requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori

1. Il Tavolo tecnico, sentita l'ANAC, può formulare proposte al Presidente del Consiglio dei ministri per la revisione del presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato 11 novembre 2014, di cui all'art. 9, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Art. 11.

Anticorruzione

1. Nell'ambito delle disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione previste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, il Tavolo tecnico collabora con l'Autorità nazionale anticorruzione al fine di promuovere e definire norme e metodologie comuni di prevenzione della corruzione nel settore degli appalti pubblici, nonché nell'adempimento delle altre funzioni attribuite all'Autorità da successive normative.

Art. 12.

Diffusione di buone pratiche

1. Fatte salve le ulteriori forme di collaborazione istituzionale esistenti nell'ambito dei soggetti aggregatori, il Tavolo tecnico promuove e favorisce il rafforzamento dei rapporti di collaborazione e cooperazione mediante azioni quali:

a) diffusione e condivisione di buone pratiche ed esperienze significative riguardanti iniziative di acquisto aggregato realizzate dai soggetti aggregatori;

b) identificazione di misure e strumenti di gestione delle procedure di acquisto al fine della semplificazione dei processi di e-procurement;

c) condivisione delle banche dati esistenti al fine di ampliare e massimizzare le potenzialità connesse all'accesso aperto e all'integrazione delle informazioni disponibili;



d) creazione di una banca dati contenente standard di documentazione di procedure di acquisto per beni e servizi per la definizione delle specifiche tecniche per le procedure di acquisto di beni e servizi.

Art. 13.

Utilizzo delle piattaforme di acquisto

1. Al fine di favorire l'utilizzo delle piattaforme informatiche di acquisto da parte dei soggetti aggregatori, il Tavolo tecnico, a seguito dei necessari approfondimenti tecnico-operativi, adotta strategie condivise circa l'utilizzo in modalità Application Service Provider (ASP) delle piattaforme informatiche di acquisto, nonché il riuso e riadattamento delle piattaforme esistenti.

Art. 14.

Rapporti con soggetti terzi

1. Il Tavolo tecnico collabora, per quanto di competenza, con i soggetti istituzionali competenti in tema di acquisti pubblici mettendo a disposizione analisi, contributi e studi su temi di volta in volta individuati.

2. Il Tavolo tecnico promuove incontri e collaborazioni, con funzioni consultive, con associazioni di categoria, università, e altri enti istituzionali, al fine di facilitare la realizzazione dei programmi di razionalizzazione della spesa dei diversi soggetti aggregatori.

3. La partecipazione alle iniziative di cui al comma 2 deve svolgersi senza oneri aggiuntivi per il Tavolo tecnico.

Art. 15.

Disciplina transitoria

1. Per gli anni 2014 e 2015, il Tavolo tecnico, tenendo conto degli articoli 3 e 4 del presente decreto, svolge le seguenti funzioni:

a) individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie di obbligatorietà da inserire nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014;

b) definizione del modello sulla base del quale redigere i singoli piani delle iniziative di acquisto aggregato;

c) individuazione degli indicatori, le modalità e la tempistica di rilevazione degli stessi, di cui all'art. 7, comma 2.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2014

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
DELRIO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2014
Ufficio di controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne
- Prev. n. 3307

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI E/O ELIMINATI

(ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252)

ONERI INTRODOTTI.

Denominazione dell'onere: obblighi di trasmissione di dati alla segreteria tecnica del comitato guida istituito nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori.

Riferimento normativo interno (articolo e comma) (1): art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, istitutivo del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori.

Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
X	[]	[]	[]

Cosa cambia per il cittadino/impresa: ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ciascun anno, trasmette alla segreteria tecnica del comitato guida istituito nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, una programmazione di massima riferita all'anno successivo, nonché i dati e le informazioni relative ai fabbisogni di spesa degli enti per i quali svolge la funzione di soggetto aggregatore.

ONERI INTRODOTTI.

Denominazione dell'onere: obblighi di predisporre e rendere visibile sul portale dei soggetti aggregatori i resoconti concernenti lo stato di attuazione dei piani delle iniziative di acquisto aggregato e i risultati conseguiti da ciascun soggetto aggregatore nonché le diverse informazioni afferenti le iniziative di acquisto aggregato, secondo le specifiche tecniche definite nell'ambito del comitato guida.

Riferimento normativo interno (articolo e comma) (1): articoli 7, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, istitutivo del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori.

Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
X	[]	[]	[]

Cosa cambia per il cittadino/impresa: ogni tre mesi, ciascun soggetto aggregatore predisporre e rende visibili sul portale dei soggetti aggregatori, i resoconti delle attività di monitoraggio e controllo inerenti lo stato di attuazione dei piani delle iniziative di acquisto aggregato e i risultati conseguiti da ciascun soggetto aggregatore, nonché le diverse informazioni afferenti le iniziative di acquisto aggregato, secondo le specifiche tecniche definite nell'ambito del comitato guida, al fine di favorire l'analisi dei fabbisogni di spesa, la comparazione dei dati e la replicabilità dei modelli di eccellenza.

15A00330

(1) Da inserire solo in caso di atti complessi.



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2014.

Disciplina dei compiti e delle attività del Dipartimento per le politiche di coesione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 10, in base al quale le cinquanta unità di personale assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono organizzate in una struttura dedicata, disciplinata ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2014, con il quale la dr.ssa Maria Ludovica Agrò è stata nominata Direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2014, di riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 con il quale sono state trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico ad eccezione di quelle afferenti alla direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 di modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri";

Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 e 23 aprile 2014, con i quali al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Graziano Delrio, è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri e, fra le altre, quelle in materia di politiche per la coesione territoriale, nonché quelle di cui al citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

Decreta:

Art. 1.

Dipartimento per le politiche di coesione

1. Il Dipartimento per le politiche di coesione è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'attività funzionale al coordinamento, alla programmazione ed all'attuazione delle politiche di coesione e di sviluppo territoriale.

2. Il Dipartimento, in particolare:

a) propone misure di coesione e di sviluppo regionale da realizzarsi con risorse aggiuntive dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per lo Sviluppo e la coesione, elaborando i dati relativi alla loro attuazione;

b) svolge attività di programmazione finanziaria degli interventi in materia di coesione;

c) supporta l'Autorità politica nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con le Amministrazioni nazionali per le attività di definizione e programmazione delle politiche di coesione;

d) istruisce e predispone le proposte relative alle misure straordinarie volte ad accelerare gli interventi, al fine della tempestiva utilizzazione delle risorse assegnate;

e) vigila sull'Agenzia per la coesione territoriale;

f) svolge compiti di coordinamento ed attivazione del contratto istituzionale di sviluppo;

g) elabora proposte di atti deliberativi al CIPE relativi alle attività di competenza.


Art. 2.

Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento per le politiche di coesione.

2. Il Capo del Dipartimento coordina l'attività dell'ufficio di livello dirigenziale generale.

3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento è posta una Segreteria dipartimentale. La Segreteria dipartimentale, struttura di livello non dirigenziale, cura il raccordo tra il Capo del Dipartimento e l'Ufficio e provvede agli adempimenti relativi alla gestione delle risorse umane e strumentali del Dipartimento. Cura le procedure amministrativo-contabili relative alle spese di funzionamento, nonché le attività e gli adempimenti connessi alla disciplina del decreto legislativo n. 81 del 2008. Cura gli adempimenti relativi alle missioni in Italia e all'estero; cura i rapporti con le organizzazioni sindacali. Raccoglie



i dati, ai fini del controllo di gestione e cura i rapporti amministrativi con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici (NUVAP) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2014.

Art. 3.

Organizzazione interna del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in un Ufficio di livello dirigenziale generale e in due servizi di livello dirigenziale.

2. L'Ufficio in cui si articola il Dipartimento è il seguente:

a) Ufficio per le politiche di coesione.

Art. 4.

Ufficio per le politiche di coesione

1. L'Ufficio per le politiche di coesione svolge attività di impulso, programmazione, sorveglianza sull'attuazione delle politiche di coesione. Esso svolge altresì funzioni di supporto normativo nelle materie di competenza e vigila sull'Agazia per la coesione territoriale.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti Servizi:

a) Servizio Analisi, definizione delle politiche e della programmazione.

Il Servizio svolge attività di elaborazione analitica e statistica sugli aspetti socioeconomici territoriali, strutturali e tendenziali, e su andamenti e prospettive delle politiche di sviluppo territoriale; elabora proposte per la definizione delle politiche di coesione e di sviluppo regionale e di cooperazione territoriale da realizzarsi con risorse aggiuntive dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per lo Sviluppo e la coesione; supporta l'autorità politica nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con le Amministrazioni nazionali nella fase di definizione e di revisione delle politiche; predispone gli atti di indirizzo e le proposte di programmazione, per l'attuazione delle politiche, con la definizione delle regole di contesto, delle finalizzazioni settoriali e territoriali delle risorse, degli obiettivi e dei risultati attesi; promuove e coordina i processi di definizione dei programmi di individuazione degli interventi finanziati con risorse aggiuntive dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per lo Sviluppo e la coesione; elabora proposte di atti deliberativi del CIPE relativi alle attività di competenza. Il Servizio supporta l'Autorità politica nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con le Amministrazioni nazionali per le attività di programmazione e riprogrammazione di competenza; si occupa di predisporre proposte di programmazione economica e finanziaria delle risorse della politica di coesione europea e nazionale e di promuovere e coordinare i programmi e gli interventi finanziati dai Fondi strutturali comunitari e dal Fondo per lo Sviluppo e la coesione, anche assicurando il coordinamento della partecipazione italiana ai programmi di cooperazione territoriale, ivi inclusa la definizione delle allocazioni finanziarie annuali e relative variazioni; svolge attività istruttoria dei processi

intermedi di revisione della struttura programmatica tenuto conto degli elementi forniti dall'Agazia; gestisce i rapporti con le Amministrazioni comunitarie e nazionali responsabili della programmazione finanziaria; verifica la realizzazione dei programmi e degli interventi e elabora le proposte di riprogrammazione; redige i contributi per i documenti istituzionali, previsti in ambito comunitario e nazionale, in materia di programmazione economica e di politiche di sviluppo e coesione; elabora proposte di atti deliberativi del CIPE relativi alle attività di competenza.

b) Servizio Rilevazioni informative, open coesione, misure straordinarie per l'attuazione, nonché supporto giuridico e gestione strumenti attuativi.

Il Servizio cura i rapporti con l'Agazia per la coesione territoriale nelle materie di competenza; svolge studi, analisi e ricerche sui temi di interesse; acquisisce ed elabora i dati relativi all'attuazione dei Programmi e degli interventi finanziati, nell'ambito delle politiche di coesione, dai fondi strutturali europei e dalle risorse nazionali aggiuntive del Fondo per lo Sviluppo e la coesione, ivi inclusi i risultati delle specifiche attività di valutazione e verifica; si occupa dell'istruttoria e della predisposizione delle proposte sulle opportune misure di accelerazione degli interventi, finalizzate alla tempestiva utilizzazione delle risorse assegnate; cura l'istruttoria per l'attivazione dei poteri sostitutivi ed il coordinamento della successiva fase attuativa; elabora proposte deliberative per il CIPE nelle materie di competenza; coordina il processo di diffusione al pubblico delle informazioni raccolte di rilievo, attraverso procedure open data. Il Servizio svolge, inoltre, l'istruttoria per la vigilanza di competenza dell'Ufficio nei confronti dell'Agazia per la coesione territoriale; fornisce consulenza giuridica e legislativa; gestisce i rapporti con l'Avvocatura Generale dello Stato e con l'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei ministri; predispone schemi di atti normativi e di provvedimenti generali nelle materie di competenza; coordina ed attiva il ricorso allo strumento del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nei casi previsti dalla legge, ivi incluse le procedure di riprogrammazione; cura i rapporti convenzionali con le società in house per la migliore attuazione delle politiche di coesione; elabora proposte deliberative per il CIPE nelle materie di competenza.


Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 15 dicembre 2014

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne -
Prev. n. 3401

15A00297



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2014.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri che prevede l'introduzione dell'articolo 24-bis, concernente il Dipartimento per le politiche di coesione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10 che, al fine di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, prevede l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale ed opera una ripartizione delle funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la medesima Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2012 recante "Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2014 recante "Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri";

Considerato che l'art. 10 del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 prevede che le unità di personale assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per consentire il più efficace svolgimento dei compiti ad

essa attribuiti in materia di politiche di coesione, sono organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Considerato che è necessario adeguare l'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri al trasferimento delle funzioni in materia di politiche di coesione disposto dal citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

Considerato altresì che, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 che trasferisce le competenze in materia di politiche di coesione, ripartendole fra l'Agenzia e la Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri due posti di livello dirigenziale generale e due posti di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto necessario, in sede di prima attuazione procedere all'istituzione del Dipartimento per le politiche di coesione in modo coerente con la dotazione organica trasferita con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, ovvero due posizioni di livello dirigenziale generale e due posizioni di livello dirigenziale non generale;

Informate le organizzazioni sindacali;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 e 23 aprile 2014, con i quali al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Graziano Delrio, è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri e, fra le altre, quelle in materia di politiche per la coesione territoriale, nonché quelle di cui al citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

Decreta:

Art. 1.


1. All'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento autonomo delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, dopo la lettera *m*) è inserita la seguente lettera:

"*m-bis*) Dipartimento per le politiche di coesione".

2. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento autonomo delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, dopo l'art. 24 è inserito il seguente articolo:

«Art. 24-bis (*Dipartimento per le politiche di coesione*). — 1. Il Dipartimento per le politiche di coesione è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell'area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche di coesione.

2. Il Dipartimento, in particolare, cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali per la predisposizione della programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in for-



ma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale; promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione; raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

3. Il Dipartimento, inoltre, supporta il Presidente nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione; raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale; cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'art. 6, comma 6, del citato decreto legislativo n. 88 del 2011 e all'art. 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione; può avvalersi, per rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 88 del 2011, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 6, comma 6, del citato decreto legislativo n. 88 del 2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'art. 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 88 del 2011 alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

4. Il Dipartimento si articola in non più di un Ufficio dirigenziale generale e due servizi. Presso il Dipartimento opera il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014.»

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2014

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne -
Prev. n. 3399

15A00298

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2014.

Trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed all'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'art. 10, che ha istituito l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito Agenzia, e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia medesima;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 101 del 2013 che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la



loro residua durata, nonché le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, fatto salvo il diritto di opzione, da esercitare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge n. 101 del 2013, e che con il medesimo decreto, sono stabilite le procedure selettive per l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un numero massimo di 50 unità nell'ambito del personale oggetto di trasferimento, con conseguente aumento della relativa dotazione organica della Presidenza;

Visto, altresì, il medesimo art. 10, comma 5, del predetto decreto-legge n. 101 del 2013 che stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative strutture, e le risorse finanziarie e strumentali del medesimo Ministero, che i dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e che al personale dell'Agenzia è riconosciuto il trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza che da ciò derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico che, nelle premesse, ha individuato, "per quanto riguarda il personale con qualifica dirigenziale da trasferire dal Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale, numero 4 unità dirigenziali di prima fascia e numero 21 unità dirigenziali di seconda fascia";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2014 con il quale è stato nominato il direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale e il relativo contratto individuale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, con il quale si è provveduto alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, costituendo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici (NUVAP) e presso l'Agenzia per la coesione territoriale il Nucleo di verifica degli investimenti pubblici (NUVEC);

Considerata la necessità di individuare le risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia in relazione alle funzioni rispettivamente attribuite;

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico del 4 novembre 2014 con la quale sono individuate le risorse umane da trasferire a seguito dell'esercizio dell'opzione di cui al citato art. 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che, ai sensi del citato art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013 il diritto di opzione da parte del personale interessato poteva essere esercitato entro 30 giorni dalla entrata in vigore della relativa legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125;

Considerato, pertanto, che al 31 ottobre 2013, data di entrata in vigore della citata legge n. 125 del 2013 di conversione del decreto-legge n. 101 del 2013, il personale in servizio presso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico era pari a 279 unità, ad esclusione del personale in servizio alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;


Considerato che 29 unità di personale hanno esercitato il diritto di opzione entro la data prevista e, conseguentemente, restano nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico;

Considerato, pertanto, che al 31 ottobre 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 101 del 2013 le unità di personale di ruolo da trasferire all'Agenzia e alla Presidenza del Consiglio è pari a 250, di cui 4 dirigenti di prima fascia, 17 dirigenti di seconda fascia, di cui 1 con incarico di prima fascia, e 229 unità appartenenti al ruolo del personale non dirigenziale;

Considerato, inoltre, che un dirigente generale, nelle more dell'adozione del presente decreto di trasferimento è stato collocato in quiescenza;

Considerato che, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2014 con il quale è stato nominato il direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale è stato previsto che il Direttore, nelle more della definizione dell'assetto organizzativo, si avvalga delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area I, quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 12 febbraio 2010 ed il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area VIII, quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 4 agosto 2010, dai quali si evince la corrispondenza professionale tra il personale dirigente delle predette aree;



Visto l'ordinamento professionale del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, come disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro, quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 14 settembre 2007;

Visto l'ordinamento professionale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, come disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro, quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 31 luglio 2009 e, in particolare, la tabella allegato 1 di trasposizione automatica del sistema di classificazione delle aree e delle posizioni economiche del precedente sistema classificatorio, che è identico a quello attualmente vigente relativo al personale non dirigenziale dei Ministeri, tranne l'area I, posizione economica F3, che è equiparata alla categoria B con assegnazione del parametro retributivo di confluenza, ferma restando l'omogeneizzazione all'orario di lavoro;

Informate le organizzazioni sindacali;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 e 23 aprile 2014, con i quali al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Graziano Delrio, è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri e, fra le altre, quelle in materia di politiche per la coesione territoriale, nonché quelle di cui al citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

Decreta:

Art. 1.

Trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, di seguito denominato decreto-legge, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, trasferisce le risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico - ad eccezione di quelle afferenti alla direzione generale per l'incentivazione e le attività imprenditoriali - alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite.

Art. 2.

Trasferimento del personale del Dipartimento per lo sviluppo economico

1. Il personale del Dipartimento per lo sviluppo e coesione - ad eccezione di quello afferente la direzione generale per l'incentivazione e le attività imprenditoriali - che non abbia esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge, è trasferito, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia, secondo le seguenti modalità:

a) il personale individuato attraverso le procedure selettive di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, è trasferito nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel limite del contingente numerico di cui alla tab. 1;

b) il restante personale, nel limite del contingente numerico di cui alla tab. 2, transita dai ruoli del Ministero dello sviluppo economico ai ruoli dell'Agenzia, nei quali è inquadrato anche in sovrannumero ai sensi del medesimo art. 10, comma 5, del decreto-legge. Tale personale mantiene il trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché l'inquadramento previdenziale di provenienza, senza che da ciò derivino sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

2. A seguito del disposto del comma 1, lettere a) e b), in attuazione del medesimo art. 10, comma 5, del citato decreto-legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è ridotta la dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico, in misura corrispondente al contingente di personale trasferito, con riferimento al personale appartenente alle qualifiche non dirigenziali. Per quello dirigenziale la riduzione è stata operata con decreto del Presidente del Consiglio 5 dicembre 2013, n. 158.

3. La dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è rideterminata in aumento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, in misura corrispondente al contingente di personale di cui all'allegata tab. 3.

4. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri relativa al personale non dirigenziale è rideterminata in aumento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, in misura corrispondente al contingente di personale di cui alla tab. 4. A tal fine si procede in base alla tabella di trasposizione automatica, di cui all'allegato 1 del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto in data 31 luglio 2009, nel sistema di classificazione delle aree e delle posizioni economiche del precedente sistema classificatorio, che è identico a quello attualmente vigente relativo al personale non dirigenziale dei Ministeri, tranne l'area I, posizione economica F3, che è equiparata alla categoria B con assegnazione del parametro retributivo di confluenza, ferma restando l'omogeneizzazione in materia di orario di lavoro.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia provvedono ad adeguare le rispettive strutture organizzative, ai sensi della normativa vigente.


Art. 3.

Trasferimento delle risorse finanziarie relative al personale

1. Le risorse finanziarie afferenti il trattamento economico del personale trasferito dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, sono quantificate (cfr. tab. 5):

a) con riferimento al personale dell'Agenzia in euro 10.300.991,00 per il 2015, in euro 10.284.152,00 per il 2016 ed in euro 10.268.661,00 annui a decorrere dal 2017;

b) con riferimento al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'esito delle procedure selettive, in euro 2.406.000,00 annui a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tali risorse non comprendono quelle quantificate



in euro 1.100.000,00 annui, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, art. 10, comma 5, già iscritte sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Fino all'effettivo trasferimento nei ruoli dell'Agenzia e della Presidenza del Consiglio dei ministri del personale trasferito dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica il Ministero dello sviluppo economico continua ad erogare il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio al suddetto personale con imputazione ai capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero.

3. A seguito della comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia dell'avvenuto trasferimento del personale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 1 relative all'anno 2015 sono trasferite, rispettivamente all'Agenzia e alla Presidenza del Consiglio, al netto di quelle erogate dal Ministero dello sviluppo economico nel medesimo anno.

4. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sono altresì definite le ulteriori risorse da trasferire relativamente ai Fondi del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale e non dirigenziale.

5. Le somme rimaste da pagare al termine dell'esercizio al 31 dicembre 2014 e le somme relative ai residui pertinenti alla medesima data, relative ad emolumenti spettanti al personale trasferito all'Agenzia e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono rispettivamente assegnate e reiscritte, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate alle due amministrazioni, in ragione delle rispettive competenze. A tal fine, le somme rimaste da pagare al suddetto personale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

Art. 4.

Trasferimento dei rapporti di lavoro a tempo determinato e delle relative risorse finanziarie

1. In attuazione del comma 5 del citato art. 10 del predetto decreto-legge, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata. In particolare:

a) i rapporti a tempo determinato costituiti sulla base di incarichi di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono trasferiti all'Agenzia fino alla naturale scadenza contrattuale e comunque fino all'effettiva operatività dell'Agenzia stessa;

b) gli incarichi a tempo determinato conferiti ai componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 3, comma 5, del

decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, sono trasferiti in attuazione del comma 9, del citato art. 10 del decreto-legge 101 del 2013, fino alla naturale scadenza e secondo le rispettive competenze, al Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione – NUVAP, costituito presso la Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Nucleo di verifica e controllo - NUVEC costituito presso l'Agenzia.

Art. 5.

NUVAP e NUVEC

1. In attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 9, del decreto-legge, con il quale è stato riorganizzato il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 ripartendo le rispettive funzioni tra la Presidenza del Consiglio e l'Agenzia, le risorse finanziarie relative ai compensi dei componenti del predetto Nucleo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono quantificate in:


a) euro 3.965.060,50, destinate ai compensi dei componenti del NUVAP, ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia per essere trasferite nel bilancio della Presidenza del Consiglio (*cf.* tab. 7);

b) quanto ad euro 3.965.060,50, destinate ai compensi dei componenti del NUVEC ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia per essere trasferite nel bilancio dell'Agenzia per le politiche di coesione (*cf.* tab. 7).

2. Fino al 31 dicembre 2014 il MISE provvede alla corresponsione del trattamento economico relativo ai componenti.

3. In ogni caso, ove successivamente al 31 dicembre 2014, non siano completate le procedure di trasferimento, la Presidenza del Consiglio procede alla corresponsione del trattamento economico dei componenti dei Nuclei fino all'effettivo trasferimento. Successivamente, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a versare in conto entrata sul conto corrente di tesoreria relativo all'Agenzia le risorse relative al 2015, al netto di quelle erogate.

4. Entro il termine del 31 dicembre 2014, con appositi accordi tra il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 101 del 2013 e il Direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale, sono definite le modalità di utilizzo tra la stessa struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia, secondo le rispettive competenze, dei rapporti di collaborazione che, alla data del presente decreto, risultano in essere presso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, ad eccezione di quelli afferenti alla direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.



Art. 6.

Trasferimento delle risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento e ai beni strumentali

1. Fino al 31 dicembre 2014 il personale trasferito permane nelle rispettive sedi di servizio del Ministero dello sviluppo economico che provvede alla gestione delle risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse finanziarie afferenti le spese di funzionamento provvisoriamente ripartite secondo il prospetto di cui alla tab. 6) tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia e il Ministero dello sviluppo economico, sono allocate sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferite entro il 30 giugno 2015 rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Agenzia nonché sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi compresi i componenti del NUVAP, è allocato presso la sede demaniale di Largo Pietro Brazzà. Il personale e i componenti del NUVEC sono trasferiti, dalla medesima data, nell'immobile sito in via Sicilia. Conseguentemente le risorse relative alle locazioni passive, quantificate in euro 3.319.000,00 a decorrere dal 2015, secondo il prospetto di cui alla tab. 6, sono trasferite interamente all'Agenzia. In ogni caso il personale permane nelle rispettive sedi di servizio fino alla effettiva disponibilità dell'immobile o, comunque fino all'adeguamento funzionale di quest'ultimo alle esigenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia.

4. Gli spazi attualmente utilizzati dal Ministero dello sviluppo economico nello stabile demaniale sito in Largo Pietro Brazzà permangono nella disponibilità del predetto Ministero.

5. Con apposita convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia da stipularsi entro il 31 dicembre 2014 sono definiti gli oneri di funzionamento relativi alla sede di Largo Pietro Brazzà nell'ambito delle risorse complessivamente individuate nella tab. 6. Anche sulla base degli spazi effettivamente occupati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Sono altresì trasferiti, a titolo gratuito, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, in relazione al personale transitato nei rispettivi ruoli, i beni strumentali in dotazione al Dipartimento dello sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della direzione generale per l'incentivazione e le attività imprenditoriali, e compresi quelli in dotazione al NUVAP e al NUVEC.

7. L'individuazione analitica dei beni da trasferire avviene sulla base di un verbale redatto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate. Tale verbale, relativamente ai beni trasferiti all'Agenzia, costituisce titolo di scarico delle scritture patrimoniali dello Stato e per la conseguente assunzione in consistenza da parte dell'Agenzia. Il Consegretario della Presidenza del Consiglio dei ministri dà atto della presa in carico dei beni

strumentali trasferiti apportando le relative variazioni alla consistenza patrimoniale nelle proprie scritture contabili. Gli effetti del trasferimento dei beni di cui al comma 6 decorrono dal 1° gennaio 2015.

8. Le somme relative ai residui passivi iscritti in bilancio e ai residui perenti alla data del 31 dicembre 2014, afferenti alle spese di funzionamento attribuite per competenza all'Agenzia e alla Presidenza del Consiglio, sono rispettivamente assegnate e reiscritte, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate alle due amministrazioni.

Art. 7.


Gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di sviluppo e coesione

1. Sino al 31 dicembre 2014 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche di sviluppo e coesione, compresa quella dei residui passivi e perenti, è assicurata da un dirigente appartenente ai ruoli del Dipartimento per lo sviluppo e coesione, che non ha esercitato il diritto di opzione, che la esercita d'intesa con il Direttore generale dell'Agenzia, a valere dei pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, mediante conferimento di apposita delega dal Presidente del Consiglio o dall'Autorità politica delegata.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse finanziarie relative al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota interessi e della quota capitale delle rate di ammortamento relative ai mutui contratti per l'edilizia sanitaria nonché il Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle provincie di Bergamo, Brescia e Como, colpiti dalle avversità atmosferiche del 1987, come determinate a legislazione vigente dalla legge di bilancio, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse finanziarie relative alle somme da trasferire agli uffici speciali per la città dell'Aquila e per i Comuni del cratere, al Comune dell'Aquila ed altri soggetti per la ricostruzione il rilancio socioeconomico dei territori interessati da sisma dell'aprile 2009, come determinate a legislazione vigente dalla legge di stabilità e dalla legge di bilancio, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Le somme relative ai residui passivi iscritti in bilancio e ai residui perenti alla data del 31 dicembre 2014, relativi a competenze trasferite all'Agenzia e alla Presidenza del Consiglio, sono rispettivamente assegnate e reiscritte, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate alle due amministrazioni.



Art. 8.

Procedure selettive per l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del personale dirigenziale

1. Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali generali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - ad eccezione di quello afferente la direzione generale per l'incentivazione e le attività imprenditoriali - da trasferire nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri - nel numero di cui alla tab. 1 lettera a) - è individuato con provvedimento del Segretario Generale, previa selezione dei curricula presentati dagli interessati, a seguito di apposito avviso di interpello pubblicato sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il provvedimento è adottato entro una settimana dalla data di ricezione della registrazione del presente decreto.

2. Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali non generali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - ad eccezione di quello afferente la direzione generale per l'incentivazione e le attività imprenditoriali - da trasferire nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri - nel numero di cui alla tab. 1 lettera b) - è individuato con provvedimento del Segretario Generale, previa selezione dei curricula presentati dagli interessati, a seguito di apposito avviso di interpello pubblicato sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il provvedimento è adottato entro una settimana dalla data di ricezione della registrazione del presente decreto.

Art. 9.

Procedure selettive per l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un numero massimo di 36 unità di personale non dirigenziale

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro 5 giorni dalla data di ricezione - da parte della struttura competente alla procedura selettiva - della comunicazione della registrazione del presente decreto, pubblica sul proprio sito internet, previa comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, un avviso riservato al personale di ruolo non dirigenziale del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione del Ministero dello sviluppo economico - ad eccezione di quello afferente alla direzione generale per l'incentivazione e le attività imprenditoriali - che non abbia esercitato il diritto di opzione di cui all'art. 10, comma 5 del decreto-legge, al fine di acquisire la manifestazione di interesse al trasferimento, nella corrispondente categoria e fascia economica dell'area di appartenenza, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le manifestazioni di interesse devono pervenire, esclusivamente all'indirizzo posta elettronica certificata indicato nell'avviso, non oltre i successivi 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito internet, corredate da apposito curriculum da cui risulti l'attività prestata e l'esperienza professionale acquisita in relazione alle attività connesse con le competenze della struttura dedicata della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge. Il curriculum deve essere debitamente sottoscritto con allegata l'attestazione di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante la veridicità di quanto in esso contenuto.

2. Il personale che ha fatto pervenire la propria manifestazione di interesse e la documentazione di cui al comma 1, è individuato, in relazione alla categoria corrispondente all'area di appartenenza, con provvedimento del Segretario generale che si avvale, ai fini della selezione, di una Commissione individuata con proprio decreto, formata da 3 membri coadiuvati da un segretario appartenente alle qualifiche funzionali di ruolo della Presidenza del Consiglio. La Commissione procede attraverso l'esame del curriculum e un colloquio, volto ad accertare le competenze acquisite in materia di politiche di coesione, sulla base dei criteri definiti nell'avviso.

3. Il personale individuato è trasferito nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri nel limite massimo di 36 unità, di cui 20 della categoria A e 16 della categoria B), in relazione alla categoria corrispondente all'area di appartenenza con conseguente aumento della relativa dotazione organica.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more della conclusione delle procedure selettive di cui ai precedenti articoli 8 e 9, il Capo della struttura dedicata, di cui all'art. 10, comma 5 del decreto-legge n. 101 del 2013, per le attività di competenza utilizza, d'intesa con il direttore dell'Agenzia, le risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, ad eccezione di quelle afferenti alla direzione generale per l'incentivazione e le attività imprenditoriali.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 15 dicembre 2014


p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri
DELRIO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOAN

Il Ministro
dello sviluppo economico
GUIDI

Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne -
Prev. n. 3396



Tab. 1

A) Contingente numerico di personale di ruolo con qualifica dirigenziale generale da trasferire alla PCM

2	Dir. Generali prima fascia
---	----------------------------

B) Contingente numerico di personale di ruolo con qualifica dirigenziale non generale da trasferire alla PCM

2	Dir. II fascia
---	----------------

C) Contingente numerico di personale di ruolo non dirigenziale da trasferire alla PCM

36	q.f.
----	------

- di cui 20 della categoria A e 16 della categoria B

Tab. 2

D) Contingente numerico di personale di ruolo con qualifica dirigenziale generale da trasferire in Agenzia

2	Dir. Generali prima fascia
---	----------------------------

E) Contingente numerico di personale di ruolo con qualifica dirigenziale non generale da trasferire in Agenzia

19*	Dir. II fascia
-----	----------------

* di cui in servizio 16

Quota comma 5 bis (10%) $1,9 = 2$

Quota comma 6(8%) $1,52 = 2$

F) Contingente numerico di personale di ruolo non dirigenziale da trasferire in Agenzia


189	q.f.
-----	------

Tab. 3

Contingente di personale dirigenziale da trasferire alla Presidenza del Consiglio

dirigenti di prima fascia N. 2 (comprensivo di un posto funzione di Capo Dipartimento)

dirigenti seconda fascia N. 2



Tab. 4

Contingente di personale di ruolo non dirigenziale che incrementerà la dotazione organica della PCM a seguito dell'equiparazione

36	q.f.
----	------

- di cui 20 della categoria A
- 16 della categoria B

Tab. 5

	2015	2016	2017 e succ.
Spese per il personale bilancio MISE	20.637.112	20.620.273	20.604.782
- di cui al MISE (29 unità) *	0	0	0
- di cui componenti i Nuclei (51 unità) **	7.930.121	7.930.121	7.930.121
- di cui personale trasferito alla PCM (40 unità)***	2.406.000	2.406.000	2.406.000
- di cui personale trasferito all'Agenzia (210 unità) ****	10.300.991	10.284.152	10.268.661

* al MISE non si assegna alcuna risorsa in quanto il personale ha esercitato il diritto di opzione nei termini di legge (entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) art. 10 comma 5 secondo periodo del DL 101/2013 pertanto le risorse sono già allocate sui rispettivi capitoli di spesa

** le risorse vengono ripartite in parti uguali tra la PCM e l'Agenzia in relazione ai due Nuclei.

*** alle risorse si sommano € 1.100.000,00 a decorrere già iscritte in bilancio nello stato di previsione del MEF ai sensi del DL 101/2013 art. 10, comma 5 e già assegnate alla PdCM

**** alle risorse si sommano € 350.000 a decorrere già iscritte in bilancio nello stato di previsione del MEF ai sensi del DL 101/2013 art. 10, comma 4 e già assegnate all'Agenzia



Tab. 6

(riparto provvisorio)**	2015	2016	2017 e succ.
Spese di funzionamento bilancio MISE	7.354.148	7.406.256	7.398.138
(il riparto tiene conto anche del personale dei nuclei)			
- risorse da trattenere al MISE (29 unità) *	354.604	359.183	358.470
- risorse da assegnare alla PCM (66 unità) *	807.030	817.451	815.828
<i>di cui fitti</i>	0	0	0
- risorse da assegnare all'Agenzia (235 unità) *	6.192.514	6.229.622	6.223.841
<i>di cui fitti</i>	3.319.000	3.319.000	3.319.000
* Il riparto delle spese di funzionamento è stato fatto secondo il criterio delle unità di personale attribuite alle varie Amministrazioni, ad eccezione delle spese per fitti attribuiti per intero all'Agenzia per la coesione			
** Ai sensi dell'art. 6 comma 2 si tratta di un riparto provvisorio nelle more della definizione della convenzione di cui al medesimo art. 6 comma 5 con cui sono definiti gli oneri di funzionamento relativi alla sede di largo Pietro Brazzà che tenga conto degli spazi effettivamente occupati dalla PCM.			

Tab. 7

	2015	2016	2017 e succ.
Spese destinate al compenso dei componenti del Nucleo	7.930.121	7.930.121	7.930.121
Spese destinate ai compensi del NUVAP *	3.965.060,50	3.965.060,50	3.965.060,50
Spese destinate ai compensi del NUVEC*	3.965.060,50	3.965.060,50	3.965.060,50

*Ripartito al 50%



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 dicembre 2014.

Modalità di fissazione delle date di esame per il conseguimento dell'attestato di abilitazione all'esercizio di scorta tecnica ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visto l'art. 12, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto-legge 27 giugno 2003, n. 152, convertito dalla legge 1° agosto 2004, n. 214, che conferisce al personale abilitato a svolgere le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità la possibilità di compiere attività di scorta e di regolazione del traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere *c* e *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l'art. 16 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2004, n. 235, dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1997, come modificato dal decreto ministeriale 28 maggio 1998, dal decreto ministeriale 24 aprile 2003, dal decreto ministeriale 18 marzo 2005, dal decreto ministeriale 4 febbraio 2011 e dal decreto ministeriale 27 agosto 2014, di approvazione del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità;

Visto l'art. 5, comma 1, del citato disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, secondo il quale l'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica è rilasciato dal dirigente il Compartimento di polizia stradale, previa superamento di un esame di abilitazione da sostenersi davanti ad apposita commissione istituita con decreto del dirigente presso ciascun Compartimento di polizia stradale;

Visto l'art. 6, comma 1, dello stesso disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, secondo il quale le prove di esame si svolgono presso ciascun Compartimento di polizia stradale in sessioni con cadenza almeno trimestrale, in base alle domande di ammissione;

Considerato che gli esami per il conseguimento dell'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 18 luglio 1997, e successive modifiche ed integrazioni, si sono finora svolti, ogni anno, in quattro sessioni predeterminate, le stesse per tutto il territorio nazionale, a prescindere dal numero di istanze di ammissione presentate presso ciascun compartimento;

Ritenuto necessario, nell'ambito delle iniziative di semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza della Polizia di Stato, dare maggiore efficienza e tempestività all'azione amministrativa, anche al fine di un più razionale impiego delle risorse disponibili;

Decreta:

Art. 1.


Fissazione delle date di esame

A partire dal 1° gennaio 2015, le date delle prove di esame per il conseguimento e il rinnovo dell'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità sono fissate direttamente dal dirigente di ciascun compartimento, con cadenza almeno trimestrale, sulla base del numero di istanze presentate, con lo stesso decreto con il quale egli istituisce la commissione presso la quale sostenere l'esame di abilitazione. Il decreto sarà reso noto ai soggetti interessati mediante pubblicazione nel sito istituzionale della Polizia di Stato.

Roma, 29 dicembre 2014

Il capo della polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
PANSÀ

15A00332



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 dicembre 2014.

Incremento della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 6 del citato decreto-legge (Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare) che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

Considerato che il richiamato comma 5 dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si provveda al riparto delle risorse assegnate al predetto Fondo nonché a stabilire i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi;

Considerato, altresì, che il medesimo comma stabilisce che le risorse del Fondo siano assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali e che, a tal fine, le Prefetture - Uffici territoriali del Governo adottino misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto;

Visto il rapporto dell'Ufficio centrale di statistica del Ministero dell'interno sugli sfratti in Italia aggiornato all'anno 2012, acquisito dall'Osservatorio nazionale della condizione abitativa della Direzione generale per le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015" convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto-legge con il quale la dotazione del Fondo è stata incrementata di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 2014 registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - in data 24 giugno 2014, registro 1, foglio n. 2762, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale è

stato effettuato il riparto delle risorse assegnate (20 milioni di euro) per l'anno 2014 dal comma 5 dell'art. 6 del citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 ed individuati i criteri per la definizione di morosità incolpevole, per l'accesso, il dimensionamento dei contributi e le priorità nella concessione dei contributi nonché indicazioni per l'adozione da parte dei comuni di misure alla graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica e modalità per il monitoraggio per l'utilizzo delle risorse ripartite;

Considerato che in aggiunta alle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania è risultato che anche le regioni Umbria, Puglia e Lazio hanno comunicato di aver emanato norme per la riduzione del disagio abitativo che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali, ed impegnato a tal fine proprie risorse;

Considerata l'opportunità di stabilire criteri e priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi, al fine di destinare le somme disponibili per fronteggiare le situazioni di maggior disagio abitativo;

Visto il comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e che conseguentemente non sono dovute alle province autonome di Trento e Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste da leggi di settore;

Considerato che, a seguito di richiesta dell'ANCI di sottoporre il decreto in argomento alla Conferenza Unificata anziché alla Conferenza Stato-Regioni, come invece previsto dall'art. 6, comma 5, del richiamato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha ritenuto di poter accogliere tale richiesta;

Sentita la Conferenza Unificata nella seduta del 5 agosto 2014 sulla proposta effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;


Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del menzionato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

*Riparto della disponibilità ulteriore
assegnata per l'anno 2014*

1. L'incremento della disponibilità del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, pari ad euro 15,73 milioni, attribuita per l'annualità 2014 dal decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2014, n. 80, è ripartita, in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi, registrato dal Ministero degli interni al 31 dicembre 2012, per il 30% tra le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Campania, Puglia e Lazio e per il restante 70% tra tutte le regioni e le province autonome, come riportato nella seguente tabella:



Regioni e province autonome	provvedimenti di sfratto per morosità emessi	coefficiente di riparto %	riparto 70% Fondo (euro)	provvedimenti di sfratto per morosità emessi	coefficiente di riparto %	riparto 30% Fondo (euro)
Piemonte	6.043	10,03087	1.104.499,59	6.043	12,45004	587.517,35
Valle d'Aosta	170	0,28219	31.071,48			
Lombardia	11.994	19,90904	2.192.184,02	11.994	24,71054	1.166.090,20
P.A. Trento	194	0,32202	35.458,04	rese indisponibili in fase di gestione ai sensi del comma 109 dell'art.2 della legge 23 dicembre 2009, n.191		
P.A. Bolzano	72	0,11951	13.159,68	rese indisponibili in fase di gestione ai sensi del comma 109 dell'art.2 della legge 23 dicembre 2009, n.191		
Veneto	4.329	7,18578	791.226,00			
Friuli V. Giulia	1.001	1,66158	182.956,16			
Liguria	2.006	3,32979	366.643,42	2.006	4,13284	195.028,93
Emilia-Romagna	6.476	10,74962	1.183.640,46	6.476	13,34212	629.614,82
Toscana	5.502	9,13286	1.005.619,18	5.502	11,33545	534.919,82
Umbria	1.322	2,19441	241.626,42	1.322	2,72364	128.528,53
Marche	1.200	1,9919	219.328,07	1.200	2,47229	116.667,35
Lazio	7.009	11,63435	1.281.058,68		14,44023	681.434,57
Abruzzo	714	1,18518	130.500,20			
Molise	116	0,19255	21.201,71			
Campania	3.958	6,56995	723.417,07	3.958	8,15444	384.807,82
Puglia	3.028	5,02623	553.437,82	3.028	6,23841	294.390,62
Basilicata	89	0,14773	16.266,83			
Calabria	792	1,31465	144.756,52			
Sicilia	3.596	5,96906	657.253,10			
Sardegna	633	1,05073	115.695,55			
Totale	60.244	100,00	11.011.000,00	48.538	100,00000	4.719.000,00

2. Resta confermata ogni disposizione contenuta nel decreto interministeriale 14 maggio 2014 registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - in data 24 giugno 2014, registro 1, foglio n. 2762, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli Organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2014

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
LUPI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2014

Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 4849

15A00277



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 dicembre 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale – CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merceologico, in Albenga, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 11 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 20 del 26 gennaio 2011 con il quale al laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale – CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (SV), Regione Rollo n. 98, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 dicembre 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 novembre 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale – CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (SV), Regione Rollo n. 98, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 dicembre 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale – CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merceologico perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.


Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.



Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 16 dicembre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità (0,2 ÷ 4 % di ac. oleico)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CEE 299/2013
Numero di perossidi (2 ÷ 24 % meq O ₂ /Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Valutazione organolettica	Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg. UE 1348/2013 + Reg. CE 640/2008
Cere e Metil ed Etil esteri degli acidi grassi (Alchil esteri) (Cere (27-350 mg/Kg) Alchil esteri (7 - 130 mg/Kg))	Reg. CEE 2568/91 allegato IV + Reg. UE 61/2011 allegato II

15A00187

DECRETO 16 dicembre 2014.

Autorizzazione al laboratorio Agribioserch S.n.c. di Giovanna Fioroni e Di Bianco Pietro, in Ponte San Giovanni - Perugia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 11 dicembre 2014 dal laboratorio Agribioserch S.n. c., ubicato in Ponte San Giovanni - Perugia, via Adriatica n. 111/E, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 novembre 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio laboratorio Agribioserch S.n. c., ubicato in Ponte San Giovanni - Perugia, via Adriatica n. 111/E, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.


Il responsabile del laboratorio è Giovanna Fioroni.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 novembre 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Agribioserch S.n. c. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.



Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 16 dicembre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità (>=0,05 % di acido oleico)	UNI EN ISO 660:2009 (esclusi par. 9.2 e 9.3)
Acidità (>=0,05 % di acido oleico)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CE 796/2002 06/05/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992 + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 299/2013
Composti fenolici totali (80-1100 mg/kg)	MIP-OG-01 rev. 1 2014
Numero di perossidi (>= 0,3 meqO ₂ /kg)	UNI EN ISO 3960:2010
Numero di perossidi (>= 0,3 meqO ₂ /kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

15A00188

DECRETO 29 dicembre 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Grosseto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il capitolo "V.Gestione dei rischi e delle crisi";


Visto il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'articolo 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il Regolamento (UE) n. 1114/2013 della Commissione del 7 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1857/2006 in ordine al periodo di applicazione dello stesso, ed in particolare del termine finale di beneficio dell'esenzione che viene spostato dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014;

Vista la proposta della Regione Toscana di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

- Piogge alluvionali del 14/10/2014 nella provincia di Grosseto.



Dato atto alla Regione Toscana di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Toscana di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le Strutture Aziendali e alle Infrastrutture connesse all'attività agricola

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle Strutture Aziendali e alle Infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Grosseto

Piogge alluvionali del 14/10/2014;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Capalbio, Magliano in Toscana, Manciano, Orbetello, Pitigliano, Scansano, Semproniano, Sorano.

Piogge alluvionali del 14/10/2014;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio del comune di Manciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2014

Il Ministro: MARTINA

15A00335

DECRETO 29 dicembre 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Cuneo e Torino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il capitolo "V.Gestione dei rischi e delle crisi";

Visto il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'articolo 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il Regolamento (UE) n. 1114/2013 della Commissione del 7 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1857/2006 in ordine al periodo di applicazione dello stesso, ed in particolare del termine finale di beneficio dell'esenzione che viene spostato dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014;

Vista la proposta della Regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;


- Piogge persistenti dal 01/07/2014 al 13/08/2014 nelle province di Alessandria, Cuneo, Torino.

Dato atto alla regione Piemonte di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Piemontedi attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le Strutture Aziendali e alle Infrastrutture connesse all'attività agricola

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle Strutture Aziendali e alle Infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;



Alessandria:

- Piogge persistenti dal 01/07/2014 al 13/08/2014;
- provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Cantalupo Ligure, Fabbrica Curone, Gremiasco, Grondona, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino.

Cuneo:

- Piogge persistenti dal 01/07/2014 al 13/08/2014;
- provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Bernezzo, Caraglio.
- Piogge persistenti dal 01/07/2014 al 13/08/2014;
- provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Baldissero D'Alba, Demonte, Farigliano, Montaldo Roero, Ostrana, Paesana, Piozzo, Sampeyre, Valloriate.

Torino:

- Piogge persistenti dal 01/07/2014 al 13/08/2014;
- provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio del comune di Cumiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2014

Il Ministro: MARTINA

15A00336

DECRETO 29 dicembre 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ferrara.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze

concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il Regolamento (UE) n. 1114/2013 della Commissione del 7 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1857/2006 in ordine al periodo di applicazione dello stesso, ed in particolare del termine finale di beneficio dell'esenzione che viene spostato dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014;

Vista la proposta della Regione Emilia Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Tromba d'aria del 13 ottobre 2014 nella provincia di Ferrara.

Dato atto alla Regione Emilia Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle Strutture Aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Ferrara:

Tromba d'aria del 13 ottobre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Argenta, Bondeno, Ferrara, Fiscaglia, Ostellato, Portomaggiore, Vigarano Mainarda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2014

Il Ministro: MARTINA

15A00337



DECRETO 29 dicembre 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Forlì-Cesena.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il Regolamento (UE) n. 1114/2013 della Commissione del 7 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1857/2006 in ordine al periodo di applicazione dello stesso, ed in particolare del termine finale di beneficio dell'esenzione che viene spostato dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014;

Vista la proposta della Regione Emilia Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali del 20 settembre 2014 nella provincia di Forlì-Cesena.

Dato atto alla Regione Emilia Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le Strutture Aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle Strutture Aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Forlì-Cesena:

piogge alluvionali del 20 settembre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Galeata, Modigliana, Portico e San Benedetto, Tredozio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2014

Il Ministro: MARTINA

15A00338

DECRETO 29 dicembre 2014.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Mantova e Pavia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;



Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il Regolamento (UE) n. 1114/2013 della Commissione del 7 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1857/2006 in ordine al periodo di applicazione dello stesso, ed in particolare del termine finale di beneficio dell'esenzione che viene spostato dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014;

Vista la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge Alluvionali del 13 ottobre 2014 nella provincia di Pavia.

Tromba d'aria del 13 ottobre 2014 nella provincia di Mantova.

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le Strutture Aziendali e alle Infrastrutture Connesse all'attività agricola

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle Strutture Aziendali e alle Infrastrutture Connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Mantova:

tromba d'aria del 13 ottobre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Moglia, Ostiglia, Pieve di Coriano, Quistello, Revere, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia.

Pavia:

piogge alluvionali del 13 ottobre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Cecima, Montesegele, Ponte Nizza, Val di Nizza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2014

Il Ministro: MARTINA

15A00339

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 dicembre 2014.

Modifiche al decreto 19 aprile 2013, recante: «Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti».


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, sulla disciplina delle casse conguaglio prezzi;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (di seguito denominato *CIP*) n. 44/1977 del 28 ottobre 1977 concernente l'istituzione della Cassa conguaglio G.P.L.;

Visto il provvedimento n. 18/1989 emanato dalla giunta del CIP prezzi in data 12 settembre 1989 con il quale, tra l'altro, è stato istituito presso la Cassa conguaglio G.P.L., un conto economico denominato "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti" e il presidente del CIP è stato delegato ad istituire, presso la Direzione generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, un Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1990, e successive modifiche, con il quale è stato istituito il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti;



Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, di seguito decreto legislativo 32/1998, in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti e, in particolare, l'art. 6, con il quale è stato costituito un nuovo "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti" in cui sono confluiti i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18/1989, integrato per gli anni 1998, 1999 e 2000 attraverso un contributo a carico dei soggetti titolari di autorizzazione e dei gestori;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1999, recante norme di attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

Visto l'art. 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che ha stabilito che il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è integrato, per l'anno 2002, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione venduto negli impianti di distribuzione a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti nella misura e secondo le condizioni, modalità e termini stabiliti con provvedimento del Ministro delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2003 in materia di Rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare il comma 1 dello stesso articolo, così come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", che stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è altresì destinato all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione, e che tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i tre esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare il comma 2 dello stesso articolo, così come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", che stabilisce che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, è determinata l'entità sia dei contributi di cui al comma 1 dello stesso articolo, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in

una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresì conto della densità territoriale degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 12 giugno 2013, recante "Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti" con il quale sono stati definiti la misura del contributo dovuto, nonché le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo delle disponibilità del Fondo medesimo;

Visto che lo stesso art. 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 prevede che i titolari di impianti ed i gestori provvedono al pagamento del contributo per il rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti per l'annualità 2013 con due versamenti e precisamente con un primo versamento entro il 30 aprile 2014, a titolo di anticipo, corrispondente al 50% del contributo dovuto ed un secondo versamento entro il 31 dicembre 2014, a titolo di conguaglio;


Considerato il decreto direttoriale DGSAIE del 14 marzo 2014 ed il successivo decreto in corso di emanazione circa l'individuazione dei bacini d'utenza provinciali ad alta densità territoriale, i cui impianti sono soggetti a maggiorazione del contributo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013;

Considerato che la Cassa conguaglio G.P.L. ha inoltre sostanzialmente esaurito le risorse derivanti dai precedenti rifinanziamenti del Fondo e che le domande per i contributi per i costi ambientali gravano esclusivamente sul nuovo rifinanziamento del 2014 del Fondo stesso, del quale sono già disponibili presso la stessa Cassa le risorse derivanti dal versamento in acconto effettuato da titolari e gestori per un importo di oltre 20 milioni di euro;

Considerato che il Ministero ha presentato alla Cassa conguaglio G.P.L. per la deliberazione di accantonamento, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del decreto ministeriale 19 aprile 2014, circa n. 250 domande di contributi con istruttoria già completata per un importo totale accantonabile di oltre 15 milioni di euro;

Considerato che la Cassa conguaglio G.P.L. con note prot. 772 del 26 maggio 2014 e prot. 1172 dell'8 agosto 2014 ha informato il Ministero delle difficoltà operative riscontrate nel procedere agli adempimenti dei nuovi compiti assegnati dal decreto ministeriale 19 aprile 2013 e che tali difficoltà stanno causando un rallentamento nell'avanzamento delle attività istruttorie delle domande già complete;

Considerato che è inoltre imminente la scadenza del 30 dicembre 2014 per l'effettuazione del versamento a saldo del contributo per il rifinanziamento del Fondo, mentre ancora non è stato possibile per la Cassa conguaglio G.P.L. effettuare le deliberazioni di accantonamento per le domande in istruttoria;



Ritenuto opportuna una semplificazione dell'*iter* istruttorio delle domande e della relativa procedura di verifica presso la Cassa conguaglio G.P.L. al fine di favorire un sollecito avanzamento delle domande stesse e della effettiva cantierabilità delle opere;

Ritenuto necessario prorogare il termine di scadenza del secondo versamento entro il 31 dicembre 2014, a titolo di conguaglio, del contributo per il rifinanziamento del Fondo, al fine di allineare temporalmente i versamenti al Fondo da parte dei titolari e l'impiego delle risorse disponibili sul Fondo medesimo;

Ritenuto necessario modificare il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 al fine di semplificare ed accelerare le attività;

Decreta:

Art. 1.

Modificazioni al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013

Al fine della semplificazione della documentazione, delle procedure e degli adempimenti, il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 12 giugno 2013, recante "Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti" è così modificato:

la lettera *c*), comma 2, dell'art. 2, è così sostituita "c) dichiarazione dei versamenti al Fondo ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per ogni impianto oggetto di domanda (Allegato II)";

al terzo trattino, del comma 3, dell'art. 2, dopo la parola "documenti" è soppressa la parola "contabili";

al secondo paragrafo del comma 2 dell'art. 3, dopo le parole "è espresso" sono aggiunte le parole ", eventualmente con riserva di disponibilità dei fondi,";

al primo periodo del comma 4, dell'art. 3, le parole "e previa verifica della rispondenza del versamento di cui all'Allegato II" sono sostituite da "riservandosi anche successivamente la verifica della rispondenza dei versamenti di cui all'allegato II";

all'art. 3 dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: "5. Al fine della deliberazione di accantonamento di cui al comma 4 e della successiva erogazione, la Cassa dovrà verificare che il titolare non sia tra i soggetti con posizioni irregolari iscritte nell'allegato 2b al bilancio consuntivo finanziario relativo all'esercizio 2013 approvato dalla Cassa stessa e che il medesimo sia tra i soggetti

per cui risultino versamenti al Fondo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 32 e all'art. 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ed al successivo decreto ministeriale 7 agosto 2003, se titolare di impianti nelle annualità per le quali erano dovuti contributi al Fondo ai sensi citate norme.";

al comma 1, secondo trattino, dell'art. 6, è aggiunto il seguente periodo "Il titolare per il calcolo della componente variabile può far valere i quantitativi di litri di carburante per autotrazione (benzina, gasolio e G.P.L.) venduti all'impianto nell'anno 2013.";

al comma 3, secondo trattino, dell'art. 6, sono sostituite le parole "entro il 31 dicembre 2014" con le parole "entro il 30 aprile 2015";

all'Allegato I, terzo trattino, sono sopresse le parole "previsti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 32/1998 e dall'art. 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ed al successivo decreto ministeriale 7 agosto 2003";

l'Allegato II è sostituito dalla versione aggiornata allegata;

all'allegato III, terzo trattino, dopo la parola "documenti" è soppressa la parola "contabili".

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le domande per i contributi per i costi ambientali presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere integrate con la dichiarazione dei versamenti al Fondo nella versione aggiornata di cui all'Allegato II in completa sostituzione della dichiarazione a suo tempo allegata.

2. Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


3. Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2014

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2014

Ufficio controllo atti MISE e MIPAA, Reg.ne Prev. n. 4638



AUTOCERTIFICAZIONE RESA NELLA FORMA DELLA DICHIARAZIONE DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 DPR 445/2000)

Il sottoscritto nato a il e residente in Via
..... cap codice fiscale (.....)

oppure in caso di società

Il sottoscritto **nato a** **il** **codice fiscale**
(.....) in qualità di della società con sede in
.....,
P.IVA

con riferimento all'impianto di carburanti sito a


DICHIARA

ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000

- che detto impianto è stato chiuso definitivamente alle vendite entro il 31 dicembre 2012 e che, pertanto, non è dovuto il finanziamento di cui all'art. 6 del D.M. 19 aprile 2013;

OPPURE

- che detto impianto è stato chiuso definitivamente alle vendite successivamente al 31 dicembre 2012. E che, pertanto:
- è stato effettuato, in data, il versamento, in acconto, a favore della Cassa Conguaglio G.P.L ai sensi dell'art. 6 del D.M. 19 aprile 2013, quale impianto dichiarato
 - compatibile incompatibile;
 - per la componente fissa
 - per la componente variabile sulla base delle vendite nell'anno 2013
 - all'impianto dell'impianto
 - è stato effettuato, in data, il versamento, a saldo, a favore della Cassa Conguaglio G.P.L, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 19 aprile 2013, quale impianto dichiarato,
 - compatibile incompatibile;
 - per la componente fissa
 - per la componente variabile sulla base delle vendite nell'anno 2013
 - all'impianto dell'impianto
 - ubicato non ubicato



in uno dei bacini d'utenza provinciali definito ad alta densità territoriale;

oppure

- di impegnarsi a effettuare il versamento a saldo nei tempi prescritti a favore della Cassa Conguaglio G.P.L., ai sensi dell'articolo 6 del DM 19 aprile 2013 e successive modifiche ed integrazioni, quale impianto dichiarato

compatibile incompatibile;

per la componente fissa;

per la componente variabile sulla base delle vendite nell'anno 2013

all'impianto dell'impianto

ubicato non ubicato

in uno dei bacini d'utenza provinciali definito ad alta densità territoriale

15A00278

DECRETO 4 dicembre 2014.

Adeguamento del decreto 20 giugno 2013 alle disposizioni in materia di aiuti di Stato a favore dei progetti di ricerca e sviluppo contenute nel regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'articolo 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'articolo 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile»;

Visto il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113 con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2013, n. 228, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020», come modificato e integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 gennaio 2014, n. 25;


Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 25 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 agosto 2014, n. 179, che, in relazione all'intervento agevolativo di cui al predetto decreto ministeriale 20 giugno 2013, stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni, i criteri per l'accesso delle domande alla fase istruttoria, le condizioni, i punteggi e le soglie minime per la valutazione delle domande, gli adempimenti connessi alla concessione delle agevolazioni e le modalità per la presentazione delle domande di erogazione, nonché gli indicatori di impatto, i valori obiettivo e le modalità di monitoraggio dei progetti agevolati;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 17 settembre 2014, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 settembre 2014, n. 222, che proroga il termine di apertura dello sportello agevolativo per la presentazione delle domande a valere sulle agevolazioni di cui al citato decreto ministeriale 20 giugno 2013;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);



Visti, in particolare, gli articoli 45 e 44 del predetto regolamento n. 800/2008, come modificato dal regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, che stabiliscono, rispettivamente, l'applicabilità dello stesso regolamento fino al 30 giugno 2014 e che allo scadere del periodo di validità i regimi di aiuti esentati a norma del regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi, ad eccezione dei regimi di aiuti regionali;

Viste le informazioni trasmesse dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea, ai sensi dall'articolo 9 del citato regolamento n. 800/2008, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 210 del 4 luglio 2014, in merito all'istituzione del regime di aiuti di cui al citato decreto ministeriale 20 giugno 2013 sulla base delle disposizioni contenute nel predetto regolamento n. 800/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto, in particolare, l'articolo 59 del predetto regolamento n. 651/2014, che stabilisce l'entrata in vigore dello stesso regolamento a partire dal 1° luglio 2014;

Ritenuto necessario procedere all'adeguamento delle disposizioni contenute nel più volte citato decreto ministeriale 20 giugno 2013 alle norme in materia di aiuti di Stato a favore dei progetti di ricerca e sviluppo contenute nel nuovo regolamento di esenzione n. 651/2014,

Decreta:

Art. 1.

Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014

1. Al decreto ministeriale 20 giugno 2013 di cui alle premesse sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) “Regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

2) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) “Ricerca industriale”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o

in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche»;


3) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) “Sviluppo sperimentale”: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti»;

4) la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) “Organismo di ricerca”: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati»;

b) all'articolo 4, comma 3:

1) la lettera a) è abrogata;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando



il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano»;

c) all'articolo 5, comma 2, lettera b), le parole: «Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile ovvero la data di inizio di attività del personale interno.» sono sostituite dalle parole: «Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.»;

d) all'articolo 7, comma 1, le parole: «nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dall'art. 31 e dall'art. 6 del Regolamento GBER» sono sostituite dalle parole «nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall'articolo 25 e dall'articolo 4 del Regolamento GBER»;

e) all'articolo 11, comma 3, la lettera d) è abrogata.

2. Le modificazioni di cui al comma 1 sono applicate a partire dal 1° gennaio 2015. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto ministeriale 20 giugno 2013 non espressamente modificato.

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Le domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 17 settembre 2014, richiamato in premessa, ancora in corso di istruttoria alla data del 1° gennaio 2015 sono ammissibili alle agevolazioni solo in quanto compatibili con le disposizioni contenute nell'articolo 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2014

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2014
Ufficio di controllo Atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev., foglio n. 4637

15A00291

DECRETO 15 dicembre 2014.

Scioglimento della «Area lavoro società cooperativa», in Anzio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 29 aprile 2013 effettuato dal revisore incaricato dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 11 aprile 2014 prot. n. 60423 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;


Visto il parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Area Lavoro società cooperativa» con sede in Anzio (Roma), costituita in data 30 settembre 2008, codice fiscale n. 10163631004, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.



Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dai curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'Avv. Luca Gratteri, nato a Locri (Reggio Calabria) il 23 febbraio 1968, codice fiscale GRTLUCU68B23D976E, con studio in Roma, via F. Corridoni, 25.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 dicembre 2014

Il direttore generale: MOLETI

15A00281

DECRETO 15 dicembre 2014.

Scioglimento della «Demis società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Novara e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visti gli articoli 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Considerate le risultanze del verbale di revisione svolta nei confronti della società cooperativa «Demis Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata» con sede in Novara, codice fiscale n. 01945860037, conclusa il 20 aprile 2012 dalle quali risulta che i soci fondatori della cooperativa - non assegnatari - sono al contempo soci di una società immobiliare e di una società di costruzioni alla quale è stata commissionata la costruzione degli al-

loggi; inoltre i nuovi soci, oltre a non versare la quota sociale secondo disposizioni statutarie, risultano essere gli unici assegnatari degli immobili costruiti;

Ritenuto, quindi, che la forma giuridica della società cooperativa sia strumentalmente utilizzata per finalità di carattere squisitamente immobilistico e lucrativo;

Visti, altresì, gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese ed in particolare le risultanze della visura operata in data 12 novembre 2014 dalla quale risulta il mancato deposito del bilancio relativo all'anno 2013;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 23 settembre 2013 prot. n. 153354 non ha prodotto alcuna controdeduzione rispetto ai rilievi operati in sede revisoria;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile in quanto non persegue lo scopo mutualistico;

Atteso che la commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 78/2007 a tutt'oggi non è operativa e che pertanto non è possibile provvedere alla preliminare acquisizione del relativo parere;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* c.c. con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerati i requisiti professionali, così come risultanti dal curriculum vitae, dell'Avv. Simona Bezzi, nata a Novara il 23 aprile 1966, codice fiscale BZZSMN-66D63F952S, con studio in Novara, C.so F. Cavallotti n. 20.

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Demis Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata» con sede in Novara, costituita in data 2 marzo 2004, codice fiscale n. 01945860037, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile e l'Avv. Simona Bezzi, nata a Novara il 23 aprile 1966, codice fiscale BZZSMN66D63F952S, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Per ottenere l'annullamento del presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 dicembre 2014

Il direttore generale: MOLETI

15A00282

DECRETO 15 dicembre 2014.

Scioglimento della «Nuova edil service soc. coop.», in Marcallo con Casone e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislative 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2522 terzo comma del codice civile;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione e successivo accertamento del 3 luglio 2012 svolta nei confronti della società cooperativa Nuova Edil Service con sede in Marcallo con Casone (Milano) - C.F. 04898220969 - effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico alla cui parte descrittiva integralmente si rinvia, ed in particolare, alla circostanza che l'Ente benché diffidato nel corso della revisione menzionata, non abbia provveduto a ricostituire il numero minimo dei soci previsto dal codice civile;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese ed in particolare le risultanze della visura operata in data 12 novembre 2014 dalla quale risulta inalterata la composizione societaria rispetto a quella del tutto carente rilevata il 3 luglio 2012 nonché risulta il mancato deposito del bilancio relativo all'anno 2012;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 23 settembre 2013 prot. n. 153354 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità rispetto al dettato legislativo;

Preso atto dunque del fatto che risulta ricorrere la causa di scioglimento di cui all'art. 2522, terzo comma del codice civile;

Preso atto altresì che il perdurare di tale causa comporta che la società non è più in grado di perseguire lo scopo mutualistico;

Considerato che la commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 78/2007 a tutt'oggi non è operativa e che pertanto non è possibile provvedere alla preliminare acquisizione del relativo parere;

Considerato che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerati, dunque, i requisiti professionali nonché il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza ed economicità, anche sotto il profilo dell'ambito territoriale in cui deve operare il professionista incaricato, così come risultanti dal curriculum vitae della dott.ssa Chiara Rosini, nata a Milano il 19 luglio 1981, codice fiscale RS-SCHR81L59F205R, con studio in Milano, via Paolo Diacono n. 9.

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuova Edil Service soc. coop.» con sede in Marcallo con Casone (Milano) è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Chiara Orsini nata a Milano il 19 luglio 1981, codice fiscale RSSCHR81L59F205R, con studio in Milano, via Paolo Diacono n. 9, ne è nominata commissario liquidatore

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 dicembre 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A00283



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Daivonex».

Estratto determina V&A n. 2595/2014 del 9 dicembre 2014

L'Autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata dalla data del rinnovo europeo, 10 dicembre 2012, con validità illimitata, relativamente al medicinale DAIVONEX, nelle forme e confezioni sottoelencate:

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione

A.I.C. n. 028253045 - soluzione cutanea 0,005% 30 ml;

A.I.C. n. 028253058 - soluzione cutanea 0,005% 60 ml.

Procedura: UK/H/0117/001/R/003.

Tipologia: Rinnovo autorizzazione. Modifica stampati.

Titolare AIC: LEO PHARMA A/S.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

2. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00237

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oralair».

Estratto determina V&A n. 2594/2014 del 9 dicembre 2014

È autorizzata la seguente variazione: Aggiunta del sito Delpharm Lille S.A.S (Zone Industrielle de Roubaix-Est Rue de Toufflers 59390 Lys-lez-Lannoy, Francia) per le fasi di produzione, confezionamento secondario e controllo di qualità del prodotto finito. Ottimizzazione dei parametri di processo, per le conseguenti modifiche del processo di produzione: uso di una diversa attrezzatura per la fase di miscelazione della sostanza attiva con gli eccipienti e uso di un diverso macchinario per la fase di compressione

relativamente al medicinale ORALAIR ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Tipologia della variazione:

B.II.b.1 a) Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per una parte o per tutto il processo di produzione del prodotto finito. Sito di confezionamento secondario.

B.II.b.2.z) Modifiche qualitative prodotto finito Fabbricazione Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito Altre Variazioni

B.II.b.1.c) Modifiche qualitative prodotto finito Fabbricazione Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni

B.II.b.3.c) Modifiche qualitative prodotto finito Fabbricazione Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito. Il prodotto è un medicinale biologico o immunologico e la modifica richiede una valutazione della comparabilità

Procedura: DE/H/1930/001-002/II/020/G

Titolare AIC: STALLERGENES S.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A00238

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemcitabina Actavis».

Estratto determina V&A n. 2593/2014 del 9 dicembre 2014

È autorizzata la seguente variazione: Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito. Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito. La modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi.

relativamente al medicinale GEMCITABINA ACTAVIS ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: NL/H/1236/001/II/017/G

Tipologia della variazione:

B.II.b.3.z Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito.

B.II.b.4.d Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito. La modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi.

Titolare AIC: Actavis Italy S.P.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.



Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A00239

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risperdal».

Estratto determina V&A n. 2592/2014 del 9 dicembre 2014

È autorizzata la seguente variazione: Introduzione del Risk Management Plan

relativamente al medicinale RISPERDAL ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: DE/H/2184/002-016/II/035

Tipologia della variazione:

C.I.11.b) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario Introduzione di obblighi e condizioni relativi ad un'autorizzazione.

Titolare AIC: JANSSEN CILAG S.P.A

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A00240

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valpression».

Estratto determina V&A n. 2591/2014 del 9 dicembre 2014

È autorizzata la seguente variazione: Riduzione del contenuto dell'eccipiente metil-paraidrossibenzoato (metil-parabene) da 1.62 mg/ml a 1.22 mg/ml nel prodotto finito

relativamente al medicinale VALPRESSION ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: n. SE/H/0406/007/WS/127 - n. SE/H/xxxx/WS/032

Tipologia della variazione:

B.II.a.3.b.2) Modifica nella composizione (eccipienti) del prodotto finito. Altri eccipienti. Modifiche qualitative e quantitative in uno o più eccipienti che possono avere un impatto significativo sulla sicurezza e l'efficacia del prodotto.

Titolare AIC: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.R.L.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A00241

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sevelamer Mylan Pharma».

Estratto determina n. 1636/2014 del 30 dicembre 2014

Medicinale:

SEVELAMER MYLAN PHARMA

Titolare AIC:

Mylan S.p.A

Via Vittor Pisani, 20

20124 Milano

Italia

Confezione

“800 mg compresse rivestite con film” 1X180 compresse in flacone HDPE

AIC n. 043522010 (in base 10) 19J5YU (in base 32)

Confezione

“800 mg compresse rivestite con film” 2X180 compresse in flacone HDPE

AIC n. 043522022 (in base 10) 19J5Z6 (in base 32)

Confezione

“800 mg compresse rivestite con film” 3X180 compresse in flacone HDPE

AIC n. 043522034 (in base 10) 19J5ZL (in base 32)

Confezione

“800 mg compresse rivestite con film” 1X200 compresse in flacone HDPE

AIC n. 043522046 (in base 10) 19J5ZY (in base 32)

Confezione

“800 mg compresse rivestite con film” 2X200 compresse in flacone HDPE

AIC n. 043522059 (in base 10) 19J60C (in base 32)

Confezione

“800 mg compresse rivestite con film” 3X200 compresse in flacone HDPE

AIC n. 043522061 (in base 10) 19J60F (in base 32)

Confezione

“800 mg compresse rivestite con film” 1X210 compresse in flacone HDPE

AIC n. 043522073 (in base 10) 19J60T (in base 32)

Confezione

“800 mg compresse rivestite con film” 2X210 compresse in flacone HDPE

AIC n. 043522085 (in base 10) 19J615 (in base 32)

Confezione

“800 mg compresse rivestite con film” 3X210 compresse in flacone HDPE

AIC n. 043522097 (in base 10) 19J61K (in base 32)

Forma farmaceutica:

Compressa rivestita con film (compressa).

Composizione:

Ogni compressa contiene 800 mg di sevelamer carbonato.

Principio attivo:

800 mg di sevelamer carbonato.

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Lattosio

Silice colloidale anidra

Stearato di zinco

Film di rivestimento:

Macrogol poli (alcolvinilico) copolimero innestato

Talco

Controllo, confezionamento (primario e secondario), rilascio lotti:

Synthon Hispania SL



Castelló 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat
Spagna

Controllo dei lotti:

Quinta-Analytica s.r.o.

Pražská 1486/18c, 10200 Prague 10

Repubblica Ceca

Labor L+S AG

Mangelsfeld 4, 97708 Bad Bocklet-Grossenbrach

Germania

ITEST plus s.r.o.

Bile Vchýnice 10, 533 16 Vápno u Přelouče

Repubblica Ceca

Produzione, controllo, confezionamento (primario e secondario):

Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A.

19, Pelplińska Str., 83-200 Starogards Gdański

Polonia

Confezionamento (primario e secondario):

Rottendorf Pharma GmbH

Ostenfelder Straße 51-61, D-59320 Ennigerloh

Germania

Manufacturing packaging farmacia (MPF):

B.V. Heerenveen

Neptunus 12, 8448 CN Heerenveen

Paesi Bassi

GE Pharmaceuticals

Industrial Zone "Chekanitza - South" area, Botevgrad 2140

Bulgaria

Produzione principio attivo

Sevelamer carbonate

Formosa Laboratories, Inc.

36, Hoping Street, Louchu County, Taoyuan, 338

Taiwan

Indicazioni terapeutiche:

Sevelamer Mylan Pharma è indicato per il controllo dell'iperfosfatemia in pazienti adulti sottoposti ad emodialisi o a dialisi peritoneale.

Sevelamer Mylan Pharma è inoltre indicato nel controllo dell'iperfosfatemia in pazienti adulti con patologia renale cronica non sottoposti a dialisi con fosforo sierico $\geq 1,78$ mmol/l.

Sevelamer Mylan Pharma deve essere usato nel contesto di un approccio politerapeutico che potrebbe includere integratori di calcio, 1,25-diidrossi-vitamina D3 o uno dei suoi analoghi per controllare lo sviluppo della malattia ossea renale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

"800 mg compresse rivestite con film" 1X180 compresse in flacone HDPE

AIC n. 043522010 (in base 10) 19J5YU (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 76,19

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 142,92

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale SEVELAMER MYLAN PHARMA è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SEVELAMER MYLAN PHARMA è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del D.Lgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.


E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agencia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00301



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Addamel N».

Estratto determina V&A n. 2613/2014 del 16 dicembre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AD-DAMEL N nella forma e confezione: "7,7 mg/10 ml concentrato per soluzione per infusione" 20 fiale da 10 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Fresenius Kabi Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Camagre, 41, 37063 - Isola della Scala - Verona, Italia

Confezione: "7,7 mg/10 ml concentrato per soluzione per infusione" 20 fiale da 10 ml

AIC n. 029231038 (in base 10) 0VW1XY (in base 32)

Forma Farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Periodo di validità dopo la miscelazione: dal punto di vista chimico fisico la stabilità del prodotto dopo la diluizione è stata dimostrata per 24 ore a 25° C. Da un punto di vista microbiologico il medicinale deve essere utilizzato immediatamente dopo la diluizione. In caso contrario, le condizioni e il tempo di conservazione della soluzione diluita sono sotto la responsabilità dell'utilizzatore e normalmente non devono superare le 24 ore a 2-8°C, a meno che la miscelazione non avvenga in condizioni di asepsi controllate e validate.

Precauzioni particolari per la conservazione: conservare il medicinale nella confezione originale per proteggerlo dalla luce. Non congelare.

Composizione: 1 ml di concentrato per soluzione per infusione contiene:

Principio Attivo: cromo cloruro esaidrato 5,33 g, rame cloruro diidrato 0,10 mg, ferro cloruro esaidrato 0,54 mg, manganese cloruro tetraidrato 19,8 g, potassio ioduro 16,6 g, sodio fluoruro 0,21 mg, sodio molibdato diidrato 4,85 g, sodio selenito anidro 17,3 g, zinco cloruro 1,05 mg;

Eccipienti: xilitolo, acido cloridrico concentrato (per la regolazione del pH), acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore del principio attivo:

Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, D-64293, Darmstadt, Germania (cromo cloruro esaidrato, rame cloruro biidrato, manganese cloruro tetraidrato, sodio molibdato biidrato, zinco cloruro, ferro cloruro esaidrato, potassio ioduro, sodio fluoruro);

Retorte GmbH, Selenium Chemicals and Metals Sulzbacherstraße 45, D-90552, Rothenbach a.d. Pegnitz, Germania (sodio selenito anidro);

Produttore del prodotto finito:

Fresenius Kabi Norge As, Svinesundsveien, 80, NO-1788, Halden, Norvegia (produzione, controllo, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti);

Fresenius Kabi Italia Srl, Via Camagre 41, Isola della Scala (VR), Italia (confezionamento secondario).

Indicazioni terapeutiche:

Addamel N è indicato per garantire il fabbisogno basale o incrementare moderatamente il livello di elementi traccia in adulti e bambini di peso superiore ai 40 kg nella nutrizione per via endovenosa.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "7,7 mg/10 ml concentrato per soluzione per infusione" 20 fiale da 10 ml

AIC n. 029231038 (in base 10) 0VW1XY (in base 32)

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: "7,7 mg/10 ml concentrato per soluzione per infusione" 20 fiale da 10 ml

AIC n. 029231038 (in base 10) - OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile

Rettifica standard terms

È autorizzata la rettifica dello Standard Terms e/o della descrizione della seguente confezione del medicinale ADDAMEL N, precedentemente autorizzata, da:

Confezione: "concentrato per soluzione per infusione" 20 fiale da 10 ml AIC n. 029231026

a

Confezione: "10,3 mg/10 ml concentrato per soluzione per infusione" 20 fiale da 10 ml AIC n. 029231026

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00302

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lattulosio Fresenius».

Estratto determina V&A n. 2626 del 16 dicembre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LATTU-LOSIO FRESENIUS, nelle forme e confezioni: "10 g/15 ml soluzione orale" 10 bustine da 15 ml, "10 g/15 ml soluzione orale" 20 bustine da 15 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Fresenius Kabi Austria GmbH, Hafnerstraße 36, 8055 Graz, Austria

Confezione: "10 g/15 ml soluzione orale" 10 bustine da 15 ml

AIC n. 043473014 (in base 10) 19GQ3Q (in base 32)


Confezione: "10 g/15 ml soluzione orale" 20 bustine da 15 ml

AIC n. 043473026 (in base 10) 19GQ42 (in base 32)

Forma Farmaceutica: soluzione orale

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Le bustine parzialmente usate devono essere gettate



Precauzioni particolari per la conservazione:

Non conservare a temperatura superiore ai 25° C.

Composizione: una bustina (15 ml) contiene:

Principio Attivo: 10 g di lattulosio (sotto forma di lattulosio liquido).

Ecipienti: gusto di prugna. Il gusto di prugna è costituito da estratto di prugna, alcol etilico, glicole propilenico, aroma e colore di caramello.

Produttore del principio attivo: Fresenius Kabi Austria GmbH, Estermannstraße 17, 4020, Linz, Austria.

Produttore del prodotto finito: Fresenius Kabi Austria GmbH, Estermannstraße 17, 4020, Linz, Austria (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità e rilascio lotti).

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento sintomatico della stipsi.

Lattulosio Fresenius 10 g/15 ml soluzione orale è indicato negli adulti e nei bambini e adolescenti di età compresa tra 7 e 18 anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "10 g/15 ml soluzione orale" 10 bustine da 15 ml
AIC n. 043473014

C bis

Confezione: "10 g/15 ml soluzione orale" 20 bustine da 15 ml
AIC n. 043473026

C bis

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: "10 g/15 ml soluzione orale" 10 bustine da 15 ml
AIC n. 043473014 (in base 10)

OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco

Confezione: "10 g/15 ml soluzione orale" 20 bustine da 15 ml
AIC n. 043473026

OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00303

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluarix».

Estratto determina V&A n. 2650/2014 del 16 dicembre 2014

(Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale Fluarix)

È autorizzata la seguente variazione: Inserimento RMP versione 2 di Fluarix.

La variazione non comporta modifica degli stampati relativamente al medicinale FLUARIX ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedure: DE/H/0124/001/II/100 Tipologia della variazione: C.I.z

Titolare AIC: GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione:

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A00304

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Immunoglobuline Anti-Linfociti T umani Fresenius».

Estratto determina V&A n. 2653/2014 del 16 dicembre 2014

(Autorizzazione della variazione relativamente alla specialità medicinale Immunoglobuline Anti-Linfociti T Umani Fresenius)

Autorizzazione della variazione: Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante

Da:

S&K-LAP KFT (Sándor Ferenc), Ufficio: Vöröshadsereg út 135, 2173 Kartal,(H), Sito di stabulazione dei conigli: Soroksár-Tanya-központ,1239 Budapest (H)Rappresentati da: Tamas Kertai, Handelsbüro Bernaystr. 10, 80937, Munich (DE)

A:

S&K-LAP KFT (Sándor Ferenc), Ufficio: Császár u. 135* 2173 Kartal (H), Sito di stabulazione dei conigli: Hóvirág u. 1579, 2173 Kartal (H) Rappresentati da: Tamas Kertai, Handelsbüro, Bernaystr. 10, 80937 Munich (DE)

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: AT/H/0478/001/II/002

Tipologia della variazione: B.I.a.1.e)

Titolare AIC: NEOVII BIOTECH GMBH



Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione:

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A00305

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bettamousse».

Estratto determina V&A n. 2655/2014 del 16 dicembre 2014

(Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale Bettamousse)

E' autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento modulo 1 in previsione di una RUP (Repeat Use Procedure) con Risk Management System e Environmental Risk Assessment

relativamente al medicinale BETTAMOUSSE, nelle forme e confezioni sottoelencate:

034226011 - Contenit. Sotto Press. 100 G Schiuma Cutanea

034226023 - Contenitore Sotto Pressione 50 G Schiuma Cutanea

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

Procedura: UK/H/0240/001/II/022

Tipologia della variazione: C.1) Altra variazione

Titolare AIC: SANDOZ S.P.A

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

1. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A00306

**AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI
ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA,
BRENTA-BACCHIGLIONE****Aggiornamento della perimetrazione relativa
alla pericolosità geologica nel Comune di Torrebelvicino**

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione, con decreto segretariale n. 57 del 27 novembre 2014 è stato approvato l'inserimento di due nuove perimetrazioni individuate con codice 0240151700A e 0240151700B ricadenti nel Comune di Torrebelvicino (Vicenza).

Avviso del presente decreto sarà inoltre pubblicato, a cura delle regioni interessate, nei Bollettini ufficiali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, è depositata, ai fini della consultazione, presso la Segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, la Regione Veneto - Dipartimento difesa del suolo e foreste, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente ed energia e la Provincia di Vicenza.

Il decreto segretariale è inoltre consultabile sul sito www.adbve.it.

15A00331

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**Avviso relativo all'emissione
di nuove serie di buoni fruttiferi postali**


Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 20 gennaio 2015, ha in emissione nove nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle "C16", "D52", "K06", "M95", "N13", "NA2", "P68", "T32", "W03".

Dalla data di emissione non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie dei buoni fruttiferi postali con le sigle "C15", "D51", "K05", "M94", "N12", "NA1", "P67", "T31", "W02".

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i Fogli Informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emitente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

15A00379



**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE**

**Limitazione delle funzioni del titolare della
Agenzia consolare onoraria in Bristol (Regno Unito)**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Cristina Rossi Orlando, Agente consolare onorario in Bristol (Regno Unito), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Londra;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Londra;

g) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato Generale d'Italia in Londra;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato Generale d'Italia in Londra e restituzione al Consolato Generale d'Italia in Londra delle ricevute di avvenuta consegna;

n) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in Londra, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato Generale d'Italia in Londra e restituzione materiale al Consolato Generale d'Italia in Londra dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

p) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato Generale d'Italia in Londra;

r) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale al Consolato Generale d'Italia in Londra;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Londra della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato Generale d'Italia in Londra;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Londra;


v) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2014

Il direttore generale: BELLONI

15A00279



Limitazione delle funzioni del titolare della Agenzia consolare onoraria in Siros (Grecia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La sig.ra Iliada Zervou, Agente consolare onorario in Siros (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Atene;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

g) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Atene;

j) vidimazioni e legalizzazioni, solamente nei casi previsti della legge;

k) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ufficio consolare e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle ricevute di avvenuta consegna;

l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato

decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ufficio consolare e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

o) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Atene;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

q) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Atene;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2014

Il direttore generale: BELLONI

15A00280

Rilascio di *exequatur*


In data 22 dicembre 2014 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Rosa del Carmen Bethancourt De Mattesini, console generale della Repubblica di Panama in Venezia.

15A00284

Rilascio di *exequatur*

In data 22 dicembre 2014 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Francesco Campagna, console onorario della Repubblica del Ghana in Palermo.

15A00285



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Determinazione del rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali, emessi nel 2014.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *h*), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 e dell'articolo 4, del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 (*G.U.* n. 267 del 2014 - S.O. n. 87), si comunica che il rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei Buoni Poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2014 è risultato pari al 3,00 %.

15A00334

MINISTERO DELL'INTERNO

Modifica della circoscrizione territoriale e della denominazione della Diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo, in Sora, e della circoscrizione territoriale della Diocesi «Abbazia territoriale di Montecassino», in Cassino, loc. Abbazia di Montecassino.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 dicembre 2014, viene conferita efficacia civile al provvedimento in data 23 ottobre 2014 con il quale la Congregazione per i Vescovi ha disposto la modifica della circoscrizione territoriale e della denominazione della Diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo, con sede in Sora (Frosinone), e della circoscrizione territoriale della Diocesi «Abbazia territoriale di Montecassino» con sede in Cassino (Frosinone), loc. Abbazia di Montecassino, mediante l'annessione alla Diocesi di Sora - Aquino - Pontecorvo, distaccandole dalla Diocesi «Abbazia territoriale di Montecassino», di cinquantatré parrocchie.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 gennaio 1987, relativo alla Diocesi di Sora - Aquino - Pontecorvo, nella circoscrizione territoriale della Diocesi stessa sono comprese centoquarantaquattro parrocchie di cui:

- centodiciannove in comuni della provincia di Frosinone;
- diciotto in comuni della provincia di L'Aquila;
- sette in comuni della provincia di Caserta.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 1° dicembre 1986 relativo alla Diocesi «Abbazia territoriale di Montecassino», nella circoscrizione territoriale della Diocesi stessa non è più compresa alcuna parrocchia.

La Diocesi di Sora - Aquino - Pontecorvo assume la denominazione di Diocesi di Sora - Cassino - Aquino - Pontecorvo, con sede in Sora (Frosinone).

15A00286

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Casa di Procura «Servidoras», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 dicembre 2014, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa di Procura «Servidoras», con sede in Roma.

15A00287

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Casa di Procura della Chiesa Siro - Malabarese in Italia, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 dicembre 2014, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa di Procura della Chiesa Sirio - Malabarese in Italia, con sede in Roma.

15A00288

Riconoscimento della personalità giuridica civile della Parrocchia di «San Nazario», in Trieste.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 dicembre 2014, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia di «San Nazario», con sede in Trieste, frazione Prosecco.

15A00289

Accertamento del fine prevalente di culto dell'Arciconfraternita della SS. Trinità e del preziosissimo sangue di Cristo sotto l'invocazione di Santa Lucia, in Cagliari.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 dicembre 2014, viene accertato il fine prevalente di culto dell'Arciconfraternita della SS. Trinità e del preziosissimo sangue di Cristo sotto l'invocazione di Santa Lucia, con sede in Cagliari.

15A00292

Soppressione della Parrocchia di San Bartolomeo Ap. in Vessa, in Bagno di Romagna.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 dicembre 2014, viene soppressa la Parrocchia di San Bartolomeo Ap. in Vessa, con sede in Bagno di Romagna (FC), fraz. Vessa.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Piero in Bagno, con sede in Bagno di Romagna.

15A00293

Soppressione della Parrocchia di S. Silvestro, in Bagno di Romagna.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 dicembre 2014, viene soppressa la Parrocchia di S. Silvestro, con sede in Bagno di Romagna (FC), fraz. S. Silvestro.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Piero in Bagno, con sede in Bagno di Romagna.

15A00294

Soppressione della Parrocchia di SS. Salvatore in Crocesanta, in Bagno di Romagna.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 dicembre 2014, viene soppressa la Parrocchia di SS. Salvatore in Crocesanta, con sede in Bagno di Romagna (FC), fraz. S. Crocesanta.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Piero in Bagno, con sede in Bagno di Romagna.

15A00295

Soppressione della Parrocchia di S. Tomaso ai Monti, in Cesena.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 dicembre 2014, viene soppressa la Parrocchia di S. Tomaso ai Monti, con sede in Cesena fraz. S. Tomaso.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Cesena - Sarsina, con sede in Cesena.

15A00296



MINISTERO DELLA SALUTE

Rettificazione del comunicato relativo alla revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Lysorm Antiacari»

A seguito della verifica della documentazione relativa al presidio medico chirurgico registrato al n. 18217 denominato «Lysoform Antiacari», il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2014 relativo alla revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Lysorm Antiacari» si rettifica nel modo seguente: laddove è scritto: «Lysorm Antiacari», leggasì: «Lysoform Antiacari».

15A00333

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione «Culurgionis d'Ogliastro» per la quale si richiede alla Commissione Europea la registrazione come IGP.

A seguito della pubblicazione della proposta di disciplinare di produzione del nome «Culurgionis» come indicazione geografica protetta nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 96 del 26.04.2014 e a seguito delle opposizioni ricevute ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera c) del decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013.

In considerazione del fatto che le suddette opposizioni hanno dimostrato che l'uso del nome «Culurgionis» non è limitato alla sola area geografica descritta nel disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 96 del 26.04.2014, ma che questo viene comunemente usato, anche nelle sue varianti linguistiche locali, nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna per designare varie tipologie di pasta fresca ripiena che possono differire per forma e/o contenuto a seconda della località di produzione.

Ritenuto che debba essere accolta la legittima e documentata istanza del Comitato promotore Culurgionis di tutelare il nome «Culurgionis» riferito al solo prodotto originario dell'Ogliastro, integrando il termine tradizionale «Culurgionis» con il riferimento geografico «d'Ogliastro».

Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna in fase di consultazione ha evidenziato la necessità di salvaguardare l'uso delle denominazioni tradizionali sarde che identificano una gamma di prodotti di pasta fresca ripiena che possono differire per forma e/o contenuto.

Ritenuto che la richiesta di protezione come IGP del nome «Culurgionis d'Ogliastro» possa consentire, nel rispetto delle norme applicabili, il prosieguo dell'utilizzo da parte dei produttori interessati del termine non geografico «Culurgionis» (anche nelle sue varianti linguistiche locali), per designare varie tipologie di pasta fresca ripiena che possono differire per forma e/o contenuto, superando le motivazioni alla base delle opposizioni ricevute.

Considerato altresì che la Regione Autonoma della Sardegna ha anche rappresentato l'importanza di introdurre nel disciplinare di produzione l'obbligo di evidenziare in etichetta l'utilizzo alternativo di patate o di fiocchi di patate come ingrediente del ripieno.

In adempimento a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 10 del Decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013 e ritenuta l'opportunità di dare evidenza, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, delle modifiche introdotte nel testo del disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26.04.2014.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con la Regione Autonoma della Sardegna, esprime parere favorevole alla richiesta di registrazione come IGP del nome «Culurgionis d'Ogliastro» e al disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato procedendo alla trasmissione del relativo fascicolo alla Commissione europea.

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Culurgionis d'Ogliastro»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione Geografica Protetta (IGP) Culurgionis d'Ogliastro è riservata alla pasta fresca ripiena prodotta nel territorio di cui all'art. 3, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

1.1 All'atto dell'immissione al consumo i Culurgionis d'Ogliastro presentano le seguenti caratteristiche organolettiche e merceologiche:

Caratteristiche organolettiche:

- a. Consistenza: molle, con impasto omogeneo;
- b. Colore: sfoglia: bianco tendente al giallo; ripieno: giallo più intenso corrispondente a quello delle patate. Il ripieno può presentare delle striature verdastre dovute alla presenza di menta e/o basilico;
- c. Sapore: gradevole, dolce e delicato, leggermente acidulo, con possibile retrogusto speziato.

1.2 Caratteristiche merceologiche:

- a. Forma: il prodotto finito assume una forma a fagottino che presenta, sul lato convesso, una tipica chiusura che ricorda la spiga del grano;
- b. Peso del singolo Culurgionis d'Ogliastro: varia da un minimo di g 20 ad un massimo di g 33;
- c. Rapporto in peso sfoglia/ripieno: varia da un minimo di 0,5 ad un massimo di 2,0;
- d. Numero di chiusure della sfoglia sul ripieno: ³ 10.

Art. 3.


Zona di produzione

L'areale di produzione dei Culurgionis d'Ogliastro riguarda il territorio dell'Ogliastro, in cui ricadono i seguenti comuni: Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortoli, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili. Per tradizione consolidata, tale areale di produzione si estende anche ai comuni limitrofi alla provincia dell'Ogliastro Esterzili, Sadali ed Escalaplano, in provincia di Cagliari. Dal punto di vista geografico il territorio si colloca nella Sardegna centro orientale i cui confini naturali sono segnati a sud dal Salto di Quirra, ad ovest dalle quote più alte del massiccio del Gennargentu, a sud-ovest dalla Barbagia di Seulo, a nord e a nord-ovest dal Supramonte di Dorgali e Orgosolo e ad est dal Golfo di Orosei.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo dei produttori, e dei condizionatori, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.



Art. 5.

Metodo di ottenimento

1.3 La preparazione dei Culurgionis d'Ogliastra IGP viene distinta in due fasi: preparazione della sfoglia e preparazione del ripieno:

a. Ingredienti sfoglia:

Semola di grano duro e farina di grano tenero): in rapporto variabile tra loro da 15% a 70% nella percentuale di peso della sfoglia;

Strutto: da 0,5% a 6,0% o, in alternativa, burro o olio extravergine d'oliva da 3,0% a 7,0% nella percentuale di peso della sfoglia;

Sale: quanto basta;

Acqua: quanto basta.

b. Ingredienti ripieno:

Patate: da 60% a 80% o, in alternativa, focchi di patate da 15% a 45% nella percentuale di peso del ripieno;

Miscela di formaggi: casu axedu (sinonimi: casu agedu, fruhe o viscidu) e/o, pecorino e/o ovicaprino e/o caprino e/o vaccino in rapporto variabile tra loro da 10% a 50% nella percentuale di peso del contenuto totale di formaggi. La miscela di formaggi è in rapporto variabile dal 10% al 25% nella percentuale di peso del contenuto totale del ripieno;

Grassi animali (sego e/o strutto) e/o olio extravergine di oliva in rapporto variabile tra loro dal 4% al 10% nella percentuale di peso del contenuto totale in grassi;

Acqua: quanto basta;

Possono essere utilizzati i seguenti ingredienti: menta e/o aglio e/o basilico e/o cipolla.

Preparazione

Gli ingredienti per la sfoglia si uniscono e si fanno amalgamare nell'impastatrice. Appena pronta, la pasta viene passata nel cilindro e successivamente nella sfogliatrice, si effettua la trafilazione e si porziona la sfoglia nelle forme circolari. Separatamente viene amalgamato l'impasto per il ripieno che, una volta pronto, viene posizionato sulla porzione di sfoglia circolare. La sfoglia viene quindi ripiegata sul ripieno ed i due lembi sigillati in una chiusura che assume la forma di spiga di grano, dovuta alla particolare e rigorosa manualità adottata.

Confezionamento

Il prodotto Culurgionis d'Ogliastra può essere immesso al consumo in confezioni conformi alla normativa vigente o sfuso. L'immissione al consumo del prodotto sfuso deve avvenire in conformità di quanto previsto all'art. 8.

Il prodotto può essere confezionato fresco o condizionato in atmosfera modificata o surgelato nel rispetto della normativa vigente. Il prodotto sfuso può essere immesso al consumo solo allo stato fresco.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

L'economia agricola e pastorale ha condizionato ogni aspetto di vita sociale e di sviluppo della Sardegna, influenzando anche le tradizioni gastronomiche tipiche nei diversi territori.

La spiccata vocazione cerealicola, ha fatto sì che nell'Isola si sviluppasse una tradizione di produzione di pane e paste fresche e secche senza uguali.

Le tipologie di pasta prodotte in Sardegna sono in numero considerevole, le varietà cambiano da zona a zona in relazione alle materie prime adoperate, alla foggatura data, alla ricorrenza per cui si effettua la preparazione.

Nonostante questo grande patrimonio gastronomico, si è tuttavia concordi nell'asserire che i Culurgionis d'Ogliastra siano senza dubbio una delle paste più caratteristiche e geograficamente individuabili. Ven-

gono infatti prodotti in un'area circoscritta alla sola Ogliastra e a qualche comune limitrofo. È in questa zona che la ricetta ed anche la sua forma si sono originate, legandosi in modo inscindibile al territorio stesso.

La particolare configurazione territoriale dell'area geografica di produzione che ha influito sul suo millenario isolamento ha infatti permesso di tramandare e conservare nel tempo la ricetta autentica, senza influenze esterne, rendendo i Culurgionis d'Ogliastra un prodotto tipico e specifico.

I Culurgionis d'Ogliastra nascono come un piatto povero, proprio della cultura agropastorale, pertanto il ripieno è stato adeguato alla disponibilità di materie prime della zona. Le patate, essendo facilmente coltivabili, rappresentavano sicuramente una risorsa alimentare di cui tutti indistintamente potevano disporre. Per arricchirne il gusto esse venivano insaporite con formaggio salato, grasso animale e/o vegetale e con l'aggiunta eventuale di aglio e/o basilico e/o menta e/o cipolle e formaggi tra cui, nella stagione estiva, il casu axedu. L'elemento che maggiormente lega il prodotto al territorio è la chiusura a "spighetta" che evoca la zona di origine dove tradizionalmente i Culurgionis d'Ogliastra vengono prodotti. Questa particolare chiusura è fatta rigorosamente a mano e richiede precisione e doti di grande abilità; il risultato ricorda un punto di cucito o ricamo poiché la pasta, per sigillare il ripieno del prodotto, viene alternativamente chiusa prima a sinistra e quindi a destra tradizionalmente e solo da abili mani femminili.

La produzione di questa pasta, oltre alla sua importanza per il valore alimentare e nutritivo, è legata a funzioni sacre, simboliche e cerimoniali.

L'origine dei Culurgionis d'Ogliastra sembra legata ad antichissimi riti agricoli che molti popoli del Mediterraneo facevano in onore della Grande Madre. Alla Grande Madre, così come ad altre divinità femminili, erano attribuite funzioni di protezione della fertilità. Era la Grande Madre a dare vita al grano, indispensabile per il sostentamento materiale delle popolazioni.

I Culurgionis d'Ogliastra, con la loro forma a fagottino racchiudente un ripieno (quasi ad emulare una maternità) e la caratteristica chiusura che riporta fedelmente una spiga, potrebbero avere origine da questi riti primitivi di ringraziamento per la fertilità dei suoli che producevano il grano necessario per la vita o per evocare la particolare propensione dei suoli sardi alla coltivazione del grano.

L'arte della produzione dei Culurgionis d'Ogliastra è stata tramandata da madre in figlia e da generazioni, e oggi questa singolare pasta viene prodotta secondo una tecnica pressoché immutata.

Le proprietà e le caratteristiche qualitative dei Culurgionis d'Ogliastra sono pertanto riconducibili alla sua origine locale, nonché alla conservazione del processo produttivo. Numerose sono le feste campestri, sagre, manifestazioni che si svolgono ancor oggi nei comuni dell'areale di produzione.

Numerosi sono i riferimenti alla denominazione Culurgionis d'Ogliastra su guide, ricettari, pubblicazioni e siti web che testimoniano la reputazione del nome e la sua tradizionale produzione nell'area geografica. Si citano:

"Cucine di Sardegna" di Giuseppina Perisi, Muzio editore, 1989

"La Sardegna dei cibi e dei vini" di Riccardo Campanelli, Maggioli editore, 1990


"Sa Cuchina Sarda - Guida alla gastronomia Isolana", Collana Guida della Sardegna, 2001

"Culurgioni d'Ogliastra: unici nel contenuto e nella forma" di M. A. Dessi rivista "Premiata salumeria italiana n. 4/2009

"Sardegna - Le paste della tradizione", Regione Autonoma della Sardegna editore, 2006

"Itinerari del gusto in Sardegna", Imago multimedia Editore, 2012

"Pane e casu - Ricette della tradizione culinaria sarda", Conda-ghes editore, 2006



Nell'articolo di Giacomo Mameli "Tecnologia nei culurgionis per vendere Sardegna a Manhattan", pubblicato nel 2007 dal centro studi urbani dell'università degli studi di Sassari la denominazione Culurgionis d'Ogliastra viene definita "come piatto da nobel della gastronomia"

http://www.coquinaria.it/archivio/cucina/ricette/culurgionis_di_patate_alla_ogliastrina.html

<http://ricette.giallozafferano.it/Culurgionis-d-Ogliastra.html>

Art. 7.

Controllo

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta, conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è Certiquality Srl via Gaetano Giardino, 4 20123 Milano Tel. 02806917.1 Fax 02 86465295 e – mail certiquality@certiquality.it

Art. 8.

Etichettatura

Sulle confezioni deve essere riportato il logo della IGP Culurgionis d'Ogliastra, descritto di seguito, a garanzia dell'origine e dell'identificazione del prodotto. La confezione reca inoltre obbligatoriamente sull'etichetta, a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni:

la denominazione "CULURGIONIS D'OGLIASTRA", seguita dalla menzione IGP in grassetto nero ed il simbolo dell'Unione;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice. È consentito l'uso di ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e tale da trarre in confusione il consumatore.

la dicitura "con patate" o in alternativa "con fiocchi di patate" a seconda dell'ingrediente utilizzato nel ripieno.

Il logo è costituito da una Q nel cui interno sono rappresentati due Culurgionis d'Ogliastra e la scritta IGP CULURGIONIS D'OGLIASTRA. Il logo deve essere impresso sulla superficie della confezione.

La denominazione "CULURGIONIS D'OGLIASTRA" è intraducibile.

La Indicazione geografica protetta "CULURGIONIS D'OGLIASTRA" deve figurare in etichetta in caratteri maggiori rispetto ad altre scritte, chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere distinta nettamente dal complesso delle altre indicazioni le quali possono comparire in dimensioni dimezzate rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la IGP.

Alla Indicazione Geografica Protetta "CULURGIONIS D'OGLIASTRA" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal Disciplinare di Produzione, mentre è consentito l'uso di ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore



Caratteristiche tecniche del logo

COLORI ISTITUZIONALI

Colori utilizzati	Pantone	cmyk			rgb		
		m	y	k	r	g	b
Marron scuro	4695 c	79	100	72	71	15	
Arancio	165 c	60	100		255	102	
Giallo oro	136c	27	79		254	186	47

Il prodotto può essere immesso al consumo sfuso esclusivamente presso il laboratorio di produzione, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti un'etichetta, posta bene in vista, che riporti le stesse informazioni e gli stessi elementi previsti per le confezioni. Il riferimento alla IGP Culurgionis d'Ogliastra potrà altresì essere utilizzato per il prodotto realizzato e somministrato presso strutture di ristorazione ricadenti nella zona geografica delimitata.

15A00189

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUI-015) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 5 0 1 2 0 *

€ 1,00

